Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 115° — Numero 111

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Martedì, 30 aprile 1974 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.000 - Semestrale L. 11.000 - Trimestrale L. 6.000 - Un fascicolo L. 100 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.000 - Semestrale L. 9.000 - Trimestrale L. 5.000 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Friuli-Venezia Giulia:

Regione Campania:

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 22 marzo 1974, n. 111.

Trasformazione degli istituti musicali pareggiati di Genova e Perugia in conservatori di musica di Stato.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

A decorrere dal 1° ottobre 1967 gli istituti musicali pareggiati « Nicolò Paganini » di Genova e « Francesco Morlacchi » di Perugia sono trasformati in conservatori di musica. Ciascun conservatorio avrà una scuola media annessa da istituire con l'osservanza delle norme di cui alla legge 31 dicembre 1962, n. 1859.

Art. 2.

Sono approvate le annesse convenzioni per la statizzazione degli istituti musicali pareggiati di cui all'articolo 1, stipulate in data 18 luglio 1967 e 12 ottobre 1967 tra il Ministero della pubblica istruzione e le amministrazioni comunali di Genova e Perugia.

Art. 3.

Le norme concernenti il passaggio allo Stato dei predetti istituti, nonchè l'inquadramento nei ruoli statali del personale direttivo ed insegnante degli istituti stessi, enunciate nelle annesse convenzioni, formano parte integrante della presente legge.

Art. 4.

Con effetto dal 1° ottobre 1967 i ruoli organici del personale direttivo, insegnante e non insegnante dei conservatori di musica sono aumentati dei posti previsti nelle piante organiche dei conservatori di Genova e Perugia, di cui alle allegate tabelle *A* e *B*.

Art. 5.

Il contributo annuo a carico dello Stato per il funzionamento degli istituti, di cui all'articolo 1 della presente legge, è fissato in 14 milioni, di cui 7 milioni per il conservatorio di musica di Genova e 7 milioni per il conservatorio di musica di Perugia.

Art. 6.

All'onere di complessive lire 2.548.592.500, relativo al periodo 1° ottobre 1967-31 dicembre 1974, si provvede per lire 725 milioni con i contributi dei comuni di Genova e Perugia a loro carico in parti uguali da versarsi al bilancio dell'entrata ai termini delle convenzioni di cui al precedente articolo 2 e per lire 1.823.592.500 con gli stanziamenti dei capitoli n. 2081 e n. 2102 dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione per l'anno 1974, in ragione, rispettivamente, di lire 1.722.092.500 e lire 101.500.000.

All'onere annuo di lire 351.530.000 si provvede quanto a lire 100 milioni con i citati contributi dei comuni di Genova e Perugia e quanto a lire 251.530.000 con i normali stanziamenti dei capitoli n. 2081 e n. 2102 dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione in ragione rispettivamente di lire 237.530.000 e lire 14.000.000.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 marzo 1974

LEONE

RUMOR — MALFATTI — COLOMBO — TAVIANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI

TABELLA *A*

ORGANICO DEL CONSERVATORIO DI MUSICA DI GENOVA

	Posti di ruolo	Posti per incarico
PERSONALE DIRETTIVO		
Direttore	1	—
PERSONALE INSEGNANTE		
1° *ruolo*:		
Armonia, contrappunto, fuga e composizione	1	—
2° *ruolo*:		
Canto	2	—
Musica corale	—	1
Organo e composizione organistica	1	—
Bibliotecario	1	—
Arpa	1	—
Pianoforte	3	—
Violino	1	—
Violino e viola	1	—
Violoncello	1	—
Storia della musica e storia ed estetica musicale	1	—
Clavicembalo	—	1
3° *ruolo*:		
Esercitazioni corali	—	1
Esercitazioni orchestrali	—	1
Lettura della partitura	—	1
Musica d'insieme per strumenti ad arco	—	1
Clarinetto	1	—
Contrabasso	1	—
Corno (1)	1	—
Fagotto (1)	1	—
Flauto	1	—
Oboe	1	—
Tromba e trombone	1	—
Musica da camera	—	1
Strumentazione per banda	—	1
Teoria, solfeggio e dettato musicale	1	—
Arte scenica (1)	1	—
Letteratura poetica e drammatica	—	1
Materie letterarie	1	—
Armonia complementare (cultura musicale generale)	1	—
Organo complementare e canto gregoriano	—	1
Pianforte complementare	1	—
PERSONALE NON INSEGNANTE		
Carriera direttiva:		
Direttore amministrativo	1	—
Consigliere di 1ª classe / Consigliere di 2ª classe / Consigliere di 3ª classe	1	—
Carriera di concetto:		
Economo	1	—

	Posti di ruolo	Posti per incarico
	—	—
Carriera esecutiva:		
Applicati	5	—
Carriera ausiliaria:		
Bidelli	6	—
Accompagnatori al pianoforte	2	—

(1) Posto ad esaurimento.

TABELLA *B*

ORGANICO DEL CONSERVATORIO DI MUSICA DI PERUGIA

	Posti di ruolo	Posti per incarico
	—	—
PERSONALE DIRETTIVO		
Direttore	1	—
PERSONALE INSEGNANTE		
1° *ruolo*:		
Armonia, contrappunto, fuga e composizione	1	—
2° *ruolo*:		
Canto	1	—
Musica corale	—	1
Organo e composizione organistica	1	—
Storia della musica e bibliotecario	1	—
Arpa	1	—
Pianoforte	2	—
Violino	1	—
Violino e viola	1	—
Violoncello	1	—
Clavicembalo	—	1
3° *ruolo*:		
Esercitazioni corali	—	1
Esercitazioni orchestrali	—	1
Lettura della partitura	—	1
Musica d'insieme per strumenti ad arco	—	1
Clarinetto	1	—
Contrabasso	—	1
Corno (1)	1	—
Fagotto	—	1
Flauto	1	—
Oboe	1	—
Tromba e trombone	1	—
Musica da camera	—	1
Strumentazione per banda	—	1
Teoria, solfeggio e dettato musicale	1	—
Arte scenica	—	1
Letteratura poetica e drammatica	—	1
Materie letterarie	—	1
Armonia complementare (cultura musicale generale)	1	—
Organo complementare e canto gregoriano	—	1
Pianoforte complementare	1	—
PERSONALE NON INSEGNANTE		
Carriera direttiva:		
Direttore di segreteria di 1ª classe Direttore di segreteria di 2ª classe	1	—
Consigliere di 1ª classe Consigliere di 2 classe Consigliere di 3ª classe	1	—
Carriera di concetto:		
Economo	1	—
Carriera esecutiva:		
Applicati	5	—
Carriera ausiliaria:		
Bidelli	6	—
Accompagnatori al pianoforte	1	—

(1) Posto ad esaurimento.

CONVENZIONE CON LO STATO PER LA TRASFORMAZIONE IN CONSERVATORIO DI MUSICA DI STATO DELL'ISTITUTO MUSICALE PAREGGIATO « NICOLO' PAGANINI » DI GENOVA

Articolo 1.

A decorrere dal 1° ottobre 1967 l'istituto musicale « Nicolò Paganini » di Genova, pareggiato ai conservatori di musica statali e gestito dal comune di Genova, passa alle dipendenze dello Stato ed assume la denominazione di conservatorio di musica « Nicolò Paganini ».

Esso assume lo stesso ordinamento previsto per i conservatori di musica statali e sarà governato nelle forme e nei modi prescritti per i predetti istituti dalle leggi e dai regolamenti in vigore per la istruzione artistica, nonchè dalla presente convenzione.

Articolo 2.

Il comune di Genova assume a suo carico l'onere delle spese di locazione dell'immobile in cui attualmente ha sede il detto istituto, immobile sito in Genova, piazza della Meridiana, 1.

Il detto onere cesserà al momento in cui, ultimati i lavori concernenti l'allestimento della nuova sede prevista nella ex villa Bombrini Parodi, via Albaro, il detto comune di Genova provvederà a cedere e trasferire in proprietà allo Stato tale immobile, giusta la pianta allegata alla presente convenzione di cui fa parte integrante, cessione di cui, con il presente atto, assume formale impegno da assolversi, comunque, non oltre la data del 1° ottobre 1970.

Articolo 3.

Il comune di Genova si obbliga a cedere e trasferire in proprietà allo Stato tutto il materiale (strumenti, mobili, suppellettili d'ufficio e scolastiche, materiale di biblioteca, cimeli, ecc.) esistente nell'istituto musicale pareggiato « Nicolò Paganini », elencato nell'inventario allegato alla presente convenzione della quale fa parte integrante.

Articolo 4.

Per il funzionamento del conservatorio di musica il comune di Genova si impegna a corrispondere annualmente allo Stato, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente convenzione (1° ottobre 1967), il contributo annuo di L. 50.000.000 (diconsi lire cinquantamilioni).

Tale contributo sarà considerato come spesa di carattere obbligatorio e sarà versato in tesoreria a rate semestrali posticipate, e, propriamente, al 30 giugno ed al 31 dicembre di ogni anno.

Articolo 5.

Il conservatorio, oltre al posto di direttore, avrà 23 cattedre di ruolo come dall'unita pianta organica.

Per la scuola media annessa, si provvederà a norma dell'articolo 16 della legge 31 dicembre 1962, n. 1859.

Per tutti gli insegnamenti di cui al regio decreto 11 dicembre 1930, n. 1945, e successive disposizioni, per i quali non sono previsti dalla presente convenzione cattedre di ruolo, si provvederà mediante incarichi.

Articolo 6.

All'attuale direttore dell'istituto musicale pareggiato « Nicolò Paganini » verrà attribuito, alla data del passaggio alle dipendenze dello Stato, il grado ed il trattamento economico di direttore di conservatorio di musica.

Articolo 7.

Lo Stato provvederà ad assumere nei ruoli ordinari dei conservatori di musica, il personale di ruolo dell'istituto musicale pareggiato « Nicolò Paganini » che si trovi nelle seguenti condizioni:

a) non abbia raggiunto i limiti di età previsti dalle vigenti leggi;

b) che copra un posto di ruolo nell'attuale istituto musicale pareggiato « Nicolò Paganini » per il quale corrisponda un posto di ruolo nell'organico del nuovo conservatorio;

c) che sia stato dichiarato idoneo dalla commissione ministeriale d'ispezione;

d) che sia in possesso di tutti gli altri requisiti richiesti dalle vigenti disposizioni per il personale di ruolo dello Stato.

Articolo 8.

Il personale direttivo ed insegnante assunto alle dipendenze dello Stato viene inquadrato nei relativi ruoli secondo le norme di cui alle leggi 9 ottobre 1942, n. 1328 e 13 marzo 1958, n. 165 e successive aggiunte e modificazioni.

Al personale direttivo ed insegnante, all'atto dell'inquadramento sarà riconosciuto, ai soli fini giuridici, il servizio di ruolo prestato presso l'istituto musicale pareggiato « Nicolò Paganini » dalla data successiva a quella del pareggiamento dell'istituto stesso.

Qualora per effetto dell'inquadramento, il personale consegua un trattamento economico complessivo lordo inferiore a quello fruito alla data del passaggio dell'istituto musicale pareggiato « Nicolò Paganini » allo Stato, per assegni fissi e continuativi ai medesimi titoli viene conservata, a carico del bilancio del comune di Genova, la differenza come assegno *ad personam* non utile a pensione e riassorbibile con successivi aumenti. Agli effetti di cui sopra dovrà calcolarsi la somma dello stipendio, dell'aggiunta di famiglia e di ogni altro emolumento di cui, a titolo fisso e continuativo, goda all'atto del passaggio dell'istituto allo Stato, per servizi inerenti all'istituto stesso.

Articolo 9.

Al direttore ed agli insegnanti inquadrati nei ruoli statali che abbiano precedentemente prestato servizi utili a pensione alle dipendenze dell'istituto musicale pareggiato « Nicolò Paganini », le pensioni e le indennità per una volta tanto saranno liquidate secondo le disposizioni del testo unico delle pensioni approvato con regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70, e successive modificazioni.

Articolo 10.

Dalla data della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della legge relativa alla trasformazione in conservatorio di musica di Stato dell'istituto musicale pareggiato « Nicolò Paganini », saranno posti a disposizione dell'amministrazione comunale gli impiegati ed i salariati di ruolo e non di ruolo dipendenti del comune che prestano servizio presso il suddetto istituto musicale.

Articolo 11.

Gli attuali studenti dell'istituto musicale pareggiato « Nicolò Paganini » passano direttamente a far parte del conservatorio di musica, conservando il diritto d'iscrizione per l'anno loro spettante in rapporto agli studi già compiuti.

Articolo 12.

La presente convenzione avrà la durata di 99 anni.

Le parti contraenti, nel caso intendessero denunciare la convenzione al suo termine, dovranno farlo tre anni prima.

Genova, addì 18 luglio 1967

p. *Il Ministro per la pubblica istruzione*
Tommaso BELMONTE

Il sindaco
Augusto PEDULLÀ

CONVENZIONE CON LO STATO PER LA TRASFORMAZIONE IN CONSERVATORIO DI MUSICA DI STATO DELL'ISTITUTO MUSICALE PAREGGIATO « FRANCESCO MORLACCHI » DI PERUGIA.

Articolo 1.

A decorrere dal 1° ottobre 1967 l'istituto musicale « Francesco Morlacchi » di Perugia, pareggiato ai conservatori di musica statali e gestito dal comune di Perugia, passa alla dipendenza dello Stato ed assume la denominazione di conservatorio di musica « Francesco Morlacchi ».

Esso assume lo stesso ordinamento previsto per i conservatori di musica statali e sarà governato nelle forme e nei modi prescritti per i predetti istituti dalle leggi e dai regolamenti in vigore per l'istruzione artistica nonchè dalla presente convenzione.

Articolo 2.

Il comune di Perugia cede allo Stato in uso gratuito per il funzionamento del conservatorio di musica « Francesco Morlacchi », l'immobile di sua proprietà sito in via Fratti n. 14, provvedendo a proprio carico alla manutenzione ordinaria e straordinaria del medesimo.

Il comune di Perugia assume altresì l'onere di provvedere a sue spese a tutti i lavori di sistemazione e di adattamento dell'immobile ritenuti necessari per il regolare funzionamento di un conservatorio di musica di Stato secondo il piano di progettazione allegato alla presente convenzione, lavori che saranno portati a termine al più presto possibile comunque non oltre il 30 settembre 1969. Detto piano si allega a questo atto sotto la lettera « C », firmato dalle parti contraenti e da un notaio.

Il comune di Perugia s'impegna, infine, a mettere a disposizione del conservatorio di musica a titolo gratuito per manifestazioni artistiche su semplice richiesta della direzione, il teatro Morlacchi o, qualora questo fosse già impegnato per altre manifestazioni già programmate, la sala dei notari.

Articolo 3.

Il comune di Perugia si obbliga a cedere e trasferire in proprietà allo Stato, tutto il materiale (strumenti, mobili, suppellettili d'ufficio e scolastiche, materiale di biblioteca, ecc.) esistente nell'istituto musicale pareggiato « Francesco Morlacchi », ed elencato nell'inventario allegato alla presente convenzione della quale fa parte integrante.

L'inventario si allega a questo atto, previa lettura da me datane sotto la lettera « D »; firmato dalle parti contraenti e da me notaio, ed altresì sotto la lettera *E* ed *F*.

Articolo 4.

Per il funzionamento del conservatorio di musica il comune di Perugia s'impegna a corrispondere annualmente allo Stato, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente convenzione a datare dal 1° ottobre 1967, il contributo annuo di L. 50.000.000 (lire cinquantamilioni).

Tale contributo sarà considerato come spesa di carattere obbligatorio e sarà versato in tesoreria a rate semestrali posticipate, e propriamente, al 30 giugno ed al 31 dicembre di ogni anno.

Articolo 5.

Il conservatorio, oltre al posto di direttore avrà come dall'unita pianta organica n. 21 cattedre di ruolo.

Per la scuola media annessa si provvederà a norma dell'articolo 16 della legge 31 dicembre 1962, n. 1859.

Per tutti gli insegnamenti di cui al regio decreto 11 dicembre 1930, n. 1945, e successive disposizioni, per i quali non sono previste dalla vigente convenzione cattedre di ruolo, si provvederà mediante incarichi.

Articolo 6.

All'attuale direttore dell'istituto musicale pareggiato « Francesco Morlacchi » verrà attribuito alla data del passaggio alle dipendenze dello Stato il grado ed il trattamento economico di direttore di conservatorio di musica.

Articolo 7.

Lo Stato provvederà ad assumere nei ruoli ordinari dei conservatori di musica il personale direttivo ed insegnante dello istituto musicale pareggiato « Francesco Morlacchi » che si trovi nelle seguenti condizioni:

a) non abbia raggiunto i limiti di età previsti dalle vigenti leggi;

b) che copra un posto di ruolo nell'attuale istituto musicale pareggiato « Francesco Morlacchi » per il quale corrisponda un posto di ruolo nell'organico del nuovo conservatorio;

c) che sia stato dichiarato idoneo dalla commissione ministeriale di ispezione;

d) che sia in possesso di tutti gli altri requisiti richiesti dalle vigenti disposizioni per il personale di ruolo dello Stato.

Articolo 8.

Il personale assunto alle dipendenze dello Stato viene inquadrato nei relativi ruoli, secondo le norme di cui alle leggi 9 ottobre 1942, n. 1328, 13 marzo 1958, n. 165, e successive aggiunte e modificazioni.

Al personale di cui al comma precedente, all'atto dell'inquadramento, sarà riconosciuto, ai soli fini giuridici, il servizio di ruolo prestato presso l'istituto musicale pareggiato « Francesco Morlacchi » dalla data successiva a quella del pareggiamento dell'istituto stesso.

Qualora per effetto dell'inquadramento il personale consegua il trattamento economico complessivo lordo inferiore a quello fruito alla data del passaggio dell'istituto musicale pareggiato « Francesco Morlacchi » allo Stato, per assegni fissi e continuativi ai medesimi titoli, viene conservata a carico del bilancio del comune di Perugia la differenza come assegno a persona non utile a pensione e riassorbibile con successivi aumenti.

Agli effetti di cui sopra dovrà calcolarsi la somma dello stipendio, dell'aggiunta di famiglia e di ogni altro emolumento che, a titolo fisso e continuativo, goda all'atto del passaggio dell'istituto musicale allo Stato per servizi inerenti all'istituto stesso.

Articolo 9.

Al personale inquadrato nei ruoli statali che abbia precedentemente prestato servizi utili a pensione alle dipendenze dell'istituto musicale pareggiato « Francesco Morlacchi », le pensioni e le indennità una volta tanto saranno liquidate secondo le disposizioni del testo unico delle pensioni approvato con regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70, e successive modificazioni.

Articolo 10.

Dalla data della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della legge relativa alla trasformazione in conservatorio di musica di Stato dell'istituto musicale pareggiato « Francesco Morlacchi » saranno posti a disposizione dell'amministrazione comunale, gli impiegati di ruolo dipendenti dal comune, che prestano servizio presso il suddetto istituto musicale.

Articolo 11.

Gli attuali studenti dell'istituto musicale pareggiato « Francesco Morlacchi » passano direttamente a far parte del conservatorio di musica conservando il diritto di iscrizione per l'anno loro spettante in rapporto agli studi già conseguiti.

Articolo 12.

La presente convenzione avrà la durata di 99 anni. Le parti contraenti nel caso intendessero denunciare la convenzione al suo termine, dovrano farlo tre anni prima.

Perugia, addì 12 ottobre 1967

p. *Il Ministro per la pubblica istruzione*
Tommaso BELMONTE

Il sindaco
Antonio BERARDI

DECRETO MINISTERIALE 11 febbraio 1974.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale del Calzaturificio f.lli Marsili di Montegranaro.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464.

Considerato che il Calzaturificio f.lli Marsili di Montegranaro (Ascoli Piceno), ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale, per cui i lavoratori dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Ancona;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale del Calzaturificio f.lli Marsili di Montegranaro (Ascoli Piceno).

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 20 marzo 1973, e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 febbraio 1974

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
BERTOLDI

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
GIOLITTI

p. *Il Ministro per il tesoro*
PICARDI

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DE MITA

(3421)

DECRETO MINISTERIALE 16 aprile 1974.

Proroga a quindici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società Vallesusa - Industrie tessili, con sede in Milano.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Visto il decreto interministeriale 4 gennaio 1973 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della società Vallesusa - Industrie tessili, con sede in Milano, con effetto dal 21 agosto 1972;

Visti i decreti ministeriali 16 aprile 1973 e 8 ottobre 1973 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale 4 gennaio 1973;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Torino;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla società Vallesusa - Industrie tessili, con sede in Milano, è prolungata di altri tre mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 aprile 1974

Il Ministro: BERTOLDI

(3418)

DECRETO MINISTERIALE 17 aprile 1974.

Proroga a diciotto mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società Vallesusa - Industrie tessili, con sede in Milano.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Visto il decreto interministeriale 4 gennaio 1973 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della società Vallesusa - Industrie tessili, con sede in Milano, con effetto dal 21 agosto 1972;

Visti i decreti ministeriali 16 aprile 1973, 8 ottobre 1973 e 16 aprile 1974 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale 4 gennaio 1973;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Torino;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla società Vallesusa - Industrie tessili, con sede in Milano, è prolungata di altri tre mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 aprile 1974

Il Ministro: BERTOLDI

(3419)

DECRETO MINISTERIALE 18 aprile 1974.

Proroga a ventuno mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società Vallesusa - Industrie tessili, con sede in Milano.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Visto il decreto interministeriale 4 gennaio 1973 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della società Vallesusa - Industrie tessili, con sede in Milano, con effetto dal 21 agosto 1972;

Visti i decreti ministeriali 16 aprile 1973, 8 ottobre 1973, 16 aprile 1974 e 17 aprile 1974 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale 4 gennaio 1973;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Torino;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla società Vallesusa - Industrie tessili, con sede in Milano, è prolungata di altri tre mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 aprile 1974

Il Ministro: BERTOLDI

(3420)

DECRETO MINISTERIALE 18 aprile 1974.

Attribuzione ai capi degli ispettorati provinciali dell'agricoltura delle province di trascurabile importanza olivicola dei compiti spettanti alle commissioni provinciali olio di cui all'art. 11 del decreto-legge 21 novembre 1967, n. 1051, per la campagna 1973-74.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il decreto-legge 18 dicembre 1970, n. 1012, recante norme sull'organizzazione comune dei mercati nei settori degli ortofrutticoli e delle materie grasse di origine vegetale, convertito, con modificazioni, nella legge 12 febbraio 1971, n. 8;

Visto in particolare l'art. 16, comma primo, di detto decreto, ai sensi del quale, per la corresponsione dell'integrazione di prezzo dell'olio d'oliva prodotto nella campagna 1973-74, continua ad avere efficacia la disposizione contenuta nel decreto-legge 21 novembre 1967, n. 1051, convertito nella legge 18 gennaio 1968, n. 10, e successive modificazioni, secondo cui nelle province dove la produzione dell'olio di oliva ha importanza trascurabile il Ministro per l'agricoltura e per le foreste attribuisce al capo dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura i compiti assegnati alla commissione provinciale olio prevista da detti provvedimenti legislativi;

Visto il regolamento (CEE) della commissione numero 3423/73 del 18 dicembre 1973, recante norme per il pagamento dell'integrazione di prezzo per l'olio d'oliva prodotto nella campagna 1973-74;

Visto il proprio decreto 15 gennaio 1974, recante disposizioni relative all'integrazione predetta, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 25 del 26 dello stesso mese;

Considerato che, ai fini degli adempimenti relativi alla corresponsione dell'integrazione di prezzo dell'olio d'oliva prodotto nella campagna 1973-74, occorre applicare la citata disposizione sulla assegnazione al capo dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura dei compiti attribuiti alla commissione provinciale olio;

Decreta:

I compiti spettanti per legge alla commissione provinciale olio di cui all'art. 11 del decreto-legge 21 novembre 1967, n. 1051, convertito nella legge 18 gen-

naio 1968, n. 10, e successive modifiche, sono attribuiti, per la campagna 1973-74, nell'ambito delle rispettive circoscrizioni, ai capi degli ispettorati provinciali dell'agricoltura delle seguenti province, nelle quali la produzione dell'olio d'oliva ha importanza trascurabile: Alessandria, Aosta, Asti, Belluno, Bergamo, Bologna, Bolzano, Como, Cremona, Cuneo, Ferrara, Gorizia, Mantova, Milano, Modena, Novara, Padova, Parma, Pavia, Piacenza, Pordenone, Ravenna, Reggio Emilia, Rovigo, Sondrio, Torino, Treviso, Trieste, Udine, Varese, Venezia e Vercelli.

Nell'espletamento dei compiti suddetti dovranno essere seguiti i criteri indicati nel regolamento (CEE) della commissione n. 3423/73 del 18 dicembre 1973 ed applicate le disposizioni, riguardanti la materia, contenute nel decreto ministeriale 15 gennaio 1974.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 aprile 1974

Il Ministro: BISAGLIA

(3341)

DECRETO MINISTERIALE 18 aprile 1974.

Inclusione di funzionari degli ispettorati provinciali della agricoltura nei nuclei di cui all'art. 9 del decreto ministeriale 15 gennaio 1974 concernente l'integrazione di prezzo per l'olio d'oliva e di sansa di produzione 1973-74.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il proprio decreto 15 gennaio 1974, che reca disposizioni relative all'integrazione di prezzo per l'olio d'oliva e di sansa di produzione 1973-74, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 25 del 26 dello stesso mese;

Visto, in particolare, l'art. 9 di detto decreto che prevede l'istituzione in determinate province di nuclei di accertamento delle produzioni olivicole, composti ciascuno di tre esperti nominati dal capo dell'ispettorato provinciale dell'alimentazione e prescelti tra funzionari dell'ispettorato stesso e degli enti di sviluppo agricolo;

Attesa l'esigenza di assicurare in ciascuna delle indicate province la formazione ed il funzionamento dei nuclei occorrenti perché si possano esperire i necessari accertamenti;

Considerato che tale obiettivo può essere raggiunto chiamando a far parte dei nuclei funzionari degli ispettorati provinciali dell'agricoltura designati dalle regioni;

Decreta:

Articolo unico

Ferma restando la composizione numerica dei nuclei di accertamento delle produzioni olivicole prevista dall'art. 9 del decreto 15 gennaio 1974, citato in premessa, possono far parte di detti nuclei di accertamento anche funzionari degli ispettorati provinciali dell'agricoltura, all'uopo designati dalle regioni, competenti per territorio.

Nei casi in cui non è possibile la partecipazione nei nuclei di funzionari degli ispettorati provinciali della alimentazione, deve essere assicurata la presenza in essi di funzionari degli ispettorati provinciali dell'agricoltura.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 aprile 1974

Il Ministro: BISAGLIA

(3342)

DECRETO MINISTERIALE 23 aprile 1974.

Utilizzazione degli apparecchi radioelettrici ricetrasmittenti di debole potenza di tipo portatile per gli scopi di cui all'art. 334 del codice postale.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visto l'art. 334 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, che nel prosieguo del presente decreto sarà più brevemente denominato « Codice P.T. ».

Visto il regolamento delle radiocomunicazioni di Ginevra (Unione internazionale delle telecomunicazioni - 1968) con il quale viene stabilita, nell'art. 5, sezione IV, la ripartizione delle frequenze in ambito mondiale;

Riconosciuta l'opportunità di riservare sull'intero territorio della Repubblica determinate frequenze o bande di frequenza all'uso di apparecchi radioelettrici ricetrasmittenti di debole potenza, di tipo portatile, per gli scopi di cui ai numeri 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7) e 8) dell'art. 334 del codice P.T. e di stabilire le relative prescrizioni tecniche;

Considerato che da tempo, ancora prima dell'entrata in vigore del codice P.T., sono stati immessi in commercio o sono in possesso di privati apparecchi radioelettrici ricetrasmittenti di debole potenza, di tipo portatile, non rispondenti alle caratteristiche previste nelle raccomandazioni emanate, in sede europea, dalla Conferenza europea delle poste e delle telecomunicazioni, cui il presente decreto intende uniformarsi;

Ritenuto peraltro opportuno consentire, in via temporanea, per quanto si riferisce agli scopi di cui ai numeri 5) e 8) dell'art. 334, l'uso di apparecchi non conformi alle prescrizioni stabilite in via permanente dal presente decreto, fermo restando tuttavia, senza alcuna eccezione, l'obbligo di osservare le prescrizioni concernenti le frequenze utilizzabili;

Sentito il Consiglio superiore tecnico delle telecomunicazioni;

Decreta:

Art. 1.

Le frequenze e le bande di frequenza riservate agli apparecchi radioelettrici ricetrasmittenti di debole potenza, di tipo portatile, e le relative prescrizioni tecniche sono quelle indicate nella unita tabella, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Le concessioni inerenti agli apparecchi di cui al comma precedente non comportano l'esclusività nell'uso delle frequenze riservate, né diritto a protezioni da eventuali disturbi o interferenze causati da altri apparecchi autorizzati.

Art. 2.

Gli apparecchi di cui all'articolo precedente debbono essere di tipo omologato dall'amministrazione. Ai fini dell'attestazione della avvenuta omologazione, l'atto di concessione indicherà gli scopi dell'uso dell'apparecchio e gli estremi dell'omologazione. Tali estremi tengono luogo del contrassegno previsto dall'art. 334, secondo comma, lettera *c*), del codice P.T. e l'utilizzazione degli apparecchi non potrà essere disgiunta dal possesso della prescritta concessione da parte del titolare.

Art. 3.

Per non oltre tre anni solari successivi a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, gli apparecchi di cui all'art. 334, numeri 5) e 8) del codice P.T. possono essere utilizzati, in deroga alle disposizioni di cui ai precedenti articoli 1 e 2, purché siano osservate le seguenti condizioni:

a) che, in relazione a ciascuno degli scopi indicati nei numeri 5) e 8) dell'art. 334, siano rispettate le prescrizioni relative alle frequenze previste nell'annessa tabella;

b) che la potenza in uscita dal trasmettitore, in assenza di modulazione, non superi i 5 Watt;

c) che gli interessati presentino alla direzione compartimentale delle poste e delle telecomunicazioni, competente per territorio, entro il 30 settembre 1974 la prescritta domanda di concessione corredata dell'attestazione dell'avvenuto versamento del canone.

Art. 4.

L'utilizzazione degli apparecchi per gli scopi di cui all'art. 334 del codice P.T. resta in ogni caso subordinata alle esigenze dei pubblici servizi di telecomunicazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 aprile 1974

Il Ministro: TOGNI

TABELLA

FREQUENZE E PRESCRIZIONI TECNICHE RELATIVE ALL'USO DEGLI APPARECCHI RADIOELETTRICI DI DEBOLE POTENZA, DI TIPO PORTATILE, PER GLI SCOPI DI CUI ALL'ART. 334 DEL CODICE P.T.

A) *Banda di frequenza*: da 26,960 a 27,280 MHz

B) *Frequenze*, specificamente indicate per ciascuno degli scopi previsti ai sottoindicati punti di cui all'art. 334 del codice P.T.:

punto 1) - in ausilio agli addetti alla sicurezza ed al soccorso sulle strade, alla vigilanza del traffico, anche dei trasporti a fune, delle foreste, della disciplina della caccia, della pesca e della sicurezza notturna:

27,155 MHz
27,185 MHz

punto 2) - in ausilio a servizi di imprese industriali, commerciali, artigiane ed agricole:

26,985 MHz
27,175 MHz

punto 3) - per collegamenti riguardanti la sicurezza della vita umana in mare, o comunque di emergenza, fra piccole imbarcazioni e stazioni di base collocate esclusivamente presso sedi di organizzazioni nautiche nonchè per collegamenti di servizio fra diversi punti di una stessa nave:

26,965 MHz
26,975 MHz
26,985 MHz

punto 4) - in ausilio ad attività sportive ed agonistiche:

27,205 MHz
27,215 MHz

punto 5) - per telecomandi dilettantistici:

26,995 MHz
27,045 MHz
27,095 MHz
27,145 MHz
27,195 MHz
27,225 MHz
27,255 MHz

punto 6) - per ricerca persone con segnali acustici:

27,165 MHz
27,235 MHz
27,275 MHz

punto 7) - in ausilio delle attività professionali sanitarie ed alle attività direttamente ad esse collegate:

27,245 MHz
27,265 MHz

punto 8) - per comunicazioni a breve distanza di tipo diverso da quelle di cui ai precedenti numeri da 1 a 7:

27,005 MHz	27,055 MHz	27,105 MHz
27,015 MHz	27,065 MHz	27,115 MHz
27,025 MHz	27,075 MHz	27,125 MHz
27,035 MHz	27,085 MHz	27,135 MHz

C) *Spaziatura tra canali*: 10 KHz

D) *Potenza massima autorizzata*:

relativamente ad apparecchi utilizzati per gli scopi di cui ai numeri 1), 2), 3), 4), 6) e 7): 5 Watt di potenza di uscita del trasmettitore, in assenza di modulazione;

relativamente ad apparecchi utilizzati per gli scopi di cui ai numeri 5) ed 8): 0,5 Watt di potenza di uscita del trasmettitore, in assenza di modulazione.

E) *Larghezza massima della banda occupata*: 6 KHz

F) *Tolleranza di frequenza del trasmettitore*: ± 1,5 KHz

G) *Potenza delle emissioni non essenziali irradiata dal trasmettitore*:

nelle bande da:

41 a 68 MHz
87,5 a 104 MHz
162 a 230 MHz
470 a 862 MHz

non superiore a 4 nW;

nelle altre bande:

non superiore a 0,25 μW;

H) *Potenza delle irradiazioni parassite del ricevitore*, compresa l'antenna:

non superiore a 2 nW;

I) *Antenne*: in ogni caso, non è ammessa l'utilizzazione di antenne direttive.

Relativamente agli apparecchi utilizzati per gli scopi di cui al n. 8) dell'art. 334 del codice P.T., non è ammesso l'uso di antenne di lunghezza superiore a 3 metri.

Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni
TOGNI

(3422)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza di sette cattedre universitarie presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Bologna

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Bologna, sono vacanti le seguenti cattedre:

1) diritto civile, raddoppio;

2-3) diritto costituzionale, prima e seconda cattedra;

4) diritto del lavoro, raddoppio;

5) diritto commerciale, raddoppio;

6) diritto amministrativo, raddoppio;

7) diritto della navigazione,

alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alle cattedre anzidette dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(3493)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 486-MI »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati i tre punzoni recanti il marchio di identificazione « 486-MI », a suo tempo assegnato alla ditta Santi Ettore & Figlio, con sede in Milano, via Brembo n. 3.

(3173)

Deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 145-VA »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati i quattro punzoni recanti il marchio di identificazione « 145-VA », a suo tempo assegnato alla ditta Reguzzoni Andreino, con sede in Cardano al Campo (Varese), via Bellini n. 54.

(3174)

Deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 159-VA »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati i due punzoni recanti il marchio di identificazione « 159-VA », a suo tempo assegnato alla ditta Affri Mario, con sede in Cassano Magnago (Varese), via Pero n. 25.

(3175)

Deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 714-MI »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati i due punzoni recanti il marchio di identificazione « 714-MI », a suo tempo assegnato alla ditta Della Flora Alberto, con sede in Trezzano sul Naviglio (Milano), via Goldoni n. 41.

(3176)

Deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 781-MI »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati i quattro punzoni recanti il marchio di identificazione « 781-MI », a suo tempo assegnato alla ditta Monfardini Ambrogio, con sede in Milano, via dell'Unione n. 3.

(3177)

Deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 485-MI »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati i tre punzoni recanti il marchio di identificazione « 485-MI », a suo tempo assegnato alla ditta Illi Massimo di Illi Laura, con sede in Milano, via Cadore n. 27.

(3178)

Deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 263-VI »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati i sei punzoni recanti il marchio di identificazione « 263-VI », a suo tempo assegnato alla ditta Lazzaris Walter, con sede in Vicenza, via S. Andrea n. 22.

(3179)

Deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 1414-AL »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati i tre punzoni recanti il marchio di identificazione « 1414-AL », a suo tempo assegnato alla ditta Zanet Guido, con sede in San Salvatore (Alessandria), via Amisano n. 1.

(3387)

Deformazione del punzone per la bollatura dei metalli preziosi, recante il marchio di identificazione « 1471-AL »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che è stato deformato il punzone recante il marchio di identificazione « 1471-AL », a suo tempo assegnato alla ditta Bellato Roberto, con sede in Valenza (Alessandria), via Alfieri n. 38.

(3388)

Deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 1485-AL »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati i quattro punzoni recanti il marchio di identificazione « 1485-AL », a suo tempo assegnato alla ditta Repossi Pietro Carlo, con sede in Valenza (Alessandria), via San Salvatore n. 30.

(3389)

Deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 206-MI »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati i tre punzoni recanti il marchio di identificazione « 206-MI », a suo tempo assegnato alla ditta Robbiani Carlo, con sede in Milano, piazza Ferravilla n. 3.

(3390)

Deformazione e smarrimento dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 319-VI ».

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati due punzoni recanti il marchio di identificazione « 319-VI », a suo tempo assegnato alla ditta « I.F.O.R. » di Giandomenico Liliana, con sede in Roana (Vicenza), via Nuova n. 7.

Si rende noto altresì che la ditta stessa ha denunciato lo smarrimento degli altri due analoghi punzoni già in sua dotazione.

Si diffidano gli eventuali detentori dei punzoni suddetti a restituirli all'ufficio provinciale metrico di Vicenza.

(3164)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di relitti del torrente Versa in comune di Capriva del Friuli

Con decreto 28 giugno 1973, n. 71, del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con il Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di relitti del torrente Versa in comune di Capriva del Friuli (Gorizia) segnati nel catasto censuario del comune medesimo alle particelle 1762 (mq. 290); 1765/1 (mq. 100); 1758/4 (mq. 100); 1758/6 (mq. 765) e 1759 (mq. 20) della superficie complessiva di mq 1275 ed indicati nello schizzo planimetrico rilasciato il 26 luglio 1972 in scala 1 : 2000 dall'ufficio del catasto fondiario di Cormons; schizzo planimetrico che fa parte integrante del decreto stesso.

(3355)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento della gestione autonoma per l'assistenza economica di malattia del personale addetto alle linee automobilistiche dell'orbetellano.

Con decreto 2 aprile 1974 del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per i trasporti e la aviazione civile è sciolta la gestione autonoma per il personale addetto all'esercizio delle autolinee di Orbetello, operante in seno alla cassa di soccorso per il personale dipendente dalla Società nazionale di ferrovie e tranvie - Soc. S.N.F.T. di Iseo già istituita con decreto ministeriale 14 marzo 1970.

(3311)

MINISTERO DELLA DIFESA

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un'aliquota del deposito munizioni in comune di Gesico

Con decreto interministeriale n. 613, in data 8 marzo 1974, è stato disposto il passaggio dal demanio pubblico militare (Esercito) al patrimonio dello Stato di un'aliquota del deposito munizioni di Gesico (Cagliari), distinta nel catasto del comune di Selegas (Cagliari) foglio 5, part. 21 (parte), per una superficie complessiva di mq. 635.

(3393)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'ente morale « Pro Senectute », con sede in Luserna S. Giovanni, ad acquistare alcuni immobili

Con decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1974, registrato alla Corte dei conti il 15 marzo 1974, registro n. 10 Interno, foglio n. 53, l'associazione « Pro Senectute », con sede in Luserna S. Giovanni (Torino), è stata autorizzata, su proposta del Ministro per l'interno, ad acquistare alcuni appezzamenti di terreno e tre fabbricati siti in comune di Luserna S. Giovanni (Torino).

(3197)

Autorizzazione al comune di Tavullia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 19 aprile 1974, il comune di Tavullia (Pesaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 163.120.526, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(940/M)

Autorizzazione al comune di Piegaro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 19 aprile 1974, il comune di Piegaro (Perugia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 64.700.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(941/M)

Autorizzazione al comune di Roccasecca dei Volsci ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 19 aprile 1974, il comune di Roccasecca dei Volsci (Latina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 36.298.320, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(942/M)

Autorizzazione al comune di Panicale ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 19 aprile 1974, il comune di Panicale (Perugia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 62.849.600, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(943/M)

Autorizzazione al comune di Palmiano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 22 aprile 1974, il comune di Palmiano (Ascoli Piceno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 14.887.809, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(988/M)

Autorizzazione al comune di Donori ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 20 aprile 1974, il comune di Donori (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.395.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(952/M)

Autorizzazione al comune di Torrile ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 19 aprile 1974, il comune di Torrile (Parma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 35.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(947/M)

Autorizzazione al comune di Bastia Umbra ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 19 aprile 1974, il comune di Bastia Umbra (Perugia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 166.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(946/M)

Autorizzazione al comune di Volla ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 19 aprile 1974, il comune di Volla (Napoli) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 19.856.140, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(948/M)

Autorizzazione al comune di Melito di Napoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 19 aprile 1974, il comune di Melito di Napoli (Napoli) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 27.800.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(949/M)

Autorizzazione al comune di Sant'Egidio alla Vibrata ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 17 aprile 1974, il comune di Sant'Egidio alla Vibrata (Teramo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 30.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(950/M)

Autorizzazione al comune di Assemini ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 20 aprile 1974, il comune di Assemini (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 23.650.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(951/M)

Autorizzazione al comune di Tuoro sul Trasimeno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 19 aprile 1974, il comune di Tuoro sul Trasimeno (Perugia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 37.060.395, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(945/M)

Autorizzazione al comune di Gesturi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 20 aprile 1974, il comune di Gesturi (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L 14.890.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(953/M)

Autorizzazione al comune di Samassi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 20 aprile 1974, il comune di Samassi (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 21.890.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(954/M)

Autorizzazione al comune di Villacidro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 20 aprile 1974, il comune di Villacidro (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 88.270.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(955/M)

Autorizzazione al comune di Vignola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 19 aprile 1974, il comune di Vignola (Modena) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 347.812.494, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(957/M)

Autorizzazione al comune di Soliera ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 19 aprile 1974, il comune di Soliera (Modena) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 212.756.150, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(958/M)

Autorizzazione al comune di Finale Emilia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 19 aprile 1974, il comune di Finale Emilia (Modena) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 432.089.440, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(959/M)

Autorizzazione al comune di Zeri ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 19 aprile 1974, il comune di Zeri (Massa Carrara) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 138.762.230, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(960/M)

Autorizzazione al comune di Mulazzo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 19 aprile 1974, il comune di Mulazzo (Massa Carrara) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 127.803.835, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(961/M)

Autorizzazione al comune di Magnacavallo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 19 aprile 1974, il comune di Magnacavallo (Mantova) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.834.754, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(962/M)

Autorizzazione al comune di Seravezza ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 19 aprile 1974, il comune di Seravezza (Lucca) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 222.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(963/M)

Autorizzazione al comune di Esperia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 19 aprile 1974, il comune di Esperia (Frosinone) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 65.390.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(964/M)

Autorizzazione al comune di Colle San Magno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 19 aprile 1974, il comune di Colle San Magno (Frosinone) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 17.850.890, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(965/M)

Autorizzazione al comune di Sant'Agostino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 19 aprile 1974, il comune di Sant'Agostino (Ferrara) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 69.770.485, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(966/M)

Autorizzazione al comune di Genivolta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 18 aprile 1974, il comune di Genivolta (Cremona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.986.860, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(967/M)

Autorizzazione al comune di Drizzona ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 18 aprile 1974, il comune di Drizzona (Cremona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 20.920.226, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(968/M)

Autorizzazione al comune di Cumignano sul Naviglio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 18 aprile 1974, il comune di Cumignano sul Naviglio (Cremona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.537.200, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(969/M)

Autorizzazione al comune di Presenzano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 18 aprile 1974, il comune di Presenzano (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 20.186.105, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(970/M)

Autorizzazione al comune di Arienzo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 18 aprile 1974, il comune di Arienzo (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 77.454.390, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(971/M)

Autorizzazione al comune di Ospitale di Cadore ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 18 aprile 1974, il comune di Ospitale di Cadore (Belluno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.738.860, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(972/M)

Autorizzazione al comune di Sant'Arcangelo Trimonte ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 18 aprile 1974, il comune di Sant'Arcangelo Trimonte (Avellino) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 16.918.540, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(973/M)

Autorizzazione al comune di Grottaminarda ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 18 aprile 1974, il comune di Grottaminarda (Avellino) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 41.931.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(974/M)

Autorizzazione al comune di Candida ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 18 aprile 1974, il comune di Candida (Avellino) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.199.675, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(975/M)

Autorizzazione al comune di San Marco in Lamis ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 19 aprile 1974, il comune di San Marco in Lamis (Foggia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 404.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(976/M)

Autorizzazione al comune di Sant'Agata di Puglia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 19 aprile 1974, il comune di Sant'Agata di Puglia (Foggia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 114.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(977/M)

Autorizzazione al comune di Sovicille ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 22 aprile 1974, il comune di Sovicille (Siena) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 149.064.241, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(978/M)

Autorizzazione al comune di Bàschi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 22 aprile 1974, il comune di Baschi (Terni) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 45.562.022, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(979/M)

Autorizzazione al comune di Sorgà ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 22 aprile 1974, il comune di Sorgà (Verona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 19.750.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(980/M)

Autorizzazione al comune di Villaga ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 22 aprile 1974, il comune di Villaga (Vicenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 25.506.888, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(981/M)

Autorizzazione al comune di Zovencedo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 22 aprile 1974, il comune di Zovencedo (Vicenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.034.970, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(982/M)

Autorizzazione al comune di Falerna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 20 aprile 1974, il comune di Falerna (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 108.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945 n. 51.

(983/M)

Autorizzazione al comune di Città Sant'Angelo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 20 aprile 1974, il comune di Città Sant'Angelo (Pescara) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 215.227.420, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(984/M)

Autorizzazione al comune di Craco ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 20 aprile 1974, il comune di Craco (Matera) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 72.838.373, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(985/M)

Autorizzazione al comune di Montebello di Bertona ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 20 aprile 1974, il comune di Montebello di Bertona (Pescara) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 15.172.620, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(986/M)

Autorizzazione al comune di Acquasanta Terme ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 22 aprile 1974, il comune di Acquasanta Terme (Ascoli Piceno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 92.526.987, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(987/M)

Autorizzazione al comune di Serra Sant'Abbondio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 19 aprile 1974, il comune di Serra Sant'Abbondio (Pesaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 113.368.294, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(944/M)

Autorizzazione al comune di Soncino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 22 aprile 1974, il comune di Soncino (Cremona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 53.096.587, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(989/M)

Autorizzazione al comune di Sant'Ambrogio sul Garigliano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 22 aprile 1974, il comune di Sant'Ambrogio sul Garigliano (Frosinone) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 23.353.590, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(990/M)

Autorizzazione al comune di Visso ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 22 aprile 1974, il comune di Visso (Macerata) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 32.226.849, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(991/M)

Autorizzazione al comune di Ciano d'Enza ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 22 aprile 1974, il comune di Ciano d'Enza (Reggio Emilia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 146.400.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(992/M)

Autorizzazione al comune di Rivodutri ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 22 aprile 1974, il comune di Rivodutri (Rieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 23.449.540, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(993/M)

Autorizzazione al comune di Canale Monterano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 22 aprile 1974, il comune di Canale Monterano (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 52.299.837, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(994/M)

Autorizzazione al comune di Licenza ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 22 aprile 1974, il comune di Licenza (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 31.056.314, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(995/M)

Autorizzazione al comune di Castel San Giorgio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 22 aprile 1974, il comune di Castel San Giorgio (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 48.540.175, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(996/M)

Autorizzazione al comune di Siano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 22 aprile 1974, il comune di Siano (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 50.587.750, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(997/M)

Autorizzazione al comune di Torraca ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 22 aprile 1974, il comune di Torraca (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.179.766, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(998/M)

Autorizzazione al comune di Elice ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 19 aprile 1974, il comune di Elice (Pescara) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 14.783.120, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(999/M)

Autorizzazione al comune di Cinquefrondi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 19 aprile 1974, il comune di Cinquefrondi (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 328.747.192, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1000/M)

Autorizzazione al comune di Numana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 18 aprile 1974, il comune di Numana (Ancona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.898.895, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1001/M)

Autorizzazione al comune di Poggio San Marcello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 18 aprile 1974, il comune di Poggio San Marcello (Ancona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 47.340.236, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1002/M)

Autorizzazione al comune di Polverigi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 18 aprile 1974, il comune di Polverigi (Ancona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 61.226.723, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1003/M)

Autorizzazione al comune di Arquata del Tronto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 18 aprile 1974, il comune di Arquata del Tronto (Ascoli Piceno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 43.609.735, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1004/M)

Autorizzazione al comune di Carassai ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 18 aprile 1974, il comune di Carassai (Ascoli Piceno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 44.052.779, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1005/M)

Autorizzazione al comune di Cossignano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 18 aprile 1974, il comune di Cossignano (Ascoli Piceno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 39.075.010, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1006/M)

Autorizzazione al comune di Montegallo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 18 aprile 1974, il comune di Montegallo (Ascoli Piceno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 68.029.996, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1007/M)

Autorizzazione al comune di Montottone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 18 aprile 1974, il comune di Montottone (Ascoli Piceno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 35.737.535, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1008/M)

Autorizzazione al comune di Moresco ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 18 aprile 1974, il comune di Moresco (Ascoli Piceno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 17.814.316, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1009/M)

MINISTERO DELLE FINANZE

Prelievi applicabili dal 1° febbraio 1974 al 28 febbraio 1974 all'importazione da Paesi terzi, da SAMA e PTOM, Repubblica unita Tanzania, Repubblica Uganda, Repubblica Kenya degli alimenti composti a base di cereali per animali della voce doganale ex 23.07-B, a norma del regolamento (CEE) n. 262/74.

(in lire italiane per quintale)

Numero della tariffa	Statistica codice	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Prelievi da Paesi terzi	Prelievi da SAMA, PTOM, Rep. unita Tanzania, Rep. Uganda, Rep. Kenya
23.07		Preparazioni foraggere melassate o zuccherate; altre preparazioni del genere di quelle utilizzate nell'alimentazione degli animali:		
		B. altre, contenenti, isolatamente o assieme, anche mescolati con altri prodotti, amido o fecola, glucosio o sciroppo di glucosio delle voci 17.02-B e 17.05-B, e prodotti lattiero-caseari:		
		I. Contenenti amido o fecola o glucosio o sciroppo di glucosio:		
		a. non contenenti amido o fecola o aventi tenore, in peso, di tali materie inferiore o uguale a 10%:		
	23.07-300	1. non contenenti prodotti lattiero-caseari o aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari inferiore a 10%	640,80	zero
	23.07-301	2. aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 10% e inferiore a 50%	7.226,80	6.586,00
		b. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola superiore a 10% e inferiore o uguale a 30%:		
	23.07-304	1. non contenenti prodotti lattiero-caseari o aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari inferiore a 10%	640,80	zero
	23.07-305	2. aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 10% e inferiore a 50%	7.226,80	6.586,00
		c. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola superiore a 30%:		
	23.07-307	1. non contenenti prodotti lattiero-caseari o aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari inferiore a 10%	640,80	zero
	23.07-308	2. aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 10% e inferiore a 50%	7.226,80	6.586,00

(3396)

MINISTERO DEL TESORO

Settima estrazione per l'ammortamento del prestito per l'edilizia scolastica redimibile 5,50 % - 1967

Si rende noto che il giorno 18 maggio 1974, alle ore 10, in Roma, presso la Direzione generale del debito pubblico, via Goito n. 1, in una sala aperta al pubblico, avranno luogo, ai fini dell'ammortamento, le operazioni di ricognizione e imbussolamento delle centonovantacinque serie attualmente vigenti del prestito per l'edilizia scolastica redimibile 5,50% - 1967, emesso in base alla legge 28 luglio 1967, n. 641 ed al decreto ministeriale 11 ottobre 1967.

Il successivo giorno 20, nella medesima sala ed alla stessa ora, sarà provveduto alla settima estrazione di nove serie.

I titoli appartenenti alle serie sorteggiate saranno rimborsati a partire dal 1° luglio 1974.

I numeri delle serie sorteggiate saranno pubblicati in supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, addì 22 aprile 1974

(3527)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

AZIENDA DI STATO PER GLI INTERVENTI NEL MERCATO AGRICOLO

Concessione di aiuti all'ammasso privato dei formaggi grana padano e parmigiano reggiano

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Vista la legge 13 maggio 1966, n. 303, istitutiva dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo;

Visto il decreto-legge 19 dicembre 1969, n. 947, convertito nella legge 11 febbraio 1970, n. 23; in particolare l'art. 35, con cui è disposto che alla concessione degli aiuti previsti dal regolamento (CEE) n. 804/68 del 27 giugno 1968, provvede l'A.I.M.A. nella misura e secondo i principi ed i criteri stabiliti dallo stesso regolamento comunitario n. 804/68 e dalle relative norme di applicazione nonchè dalle successive modifiche e aggiunte;

Vista la legge 31 marzo 1971, n. 144, concernente il finanziamento degli interventi di mercato svolti dall'A.I.M.A.;

Visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del 27 giugno 1968 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari che prevede tra l'altro, all'art. 8, paragrafo 3, la concessione di aiuti all'ammasso privato dei formaggi grana padano di almeno 12 mesi di età e parmigiano reggiano di almeno 18 mesi di età;

Visti i regolamenti (CEE) n. 971/68 del 15 luglio 1968 e n. 1107/68 del 27 luglio 1968, concernenti le norme generali e le modalità di applicazione delle misure relative alla concessione degli aiuti sopra menzionati;

Vista la propria deliberazione 20 settembre 1973 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 255 del 2 ottobre 1973) recante « Concessione di aiuti all'ammasso privato dei formaggi grana padano e parmigiano reggiano - campagna lattiera 1973-74 »;

Ritenuta la necessità di provvedere a regolare la concessione di detti aiuti, determinandone le specifiche condizioni e modalità, e che a tal fine — non essendo intervenute disposizioni comunitarie o nazionali modificative in materia — può stabilirsi che a decorrere dal 1° aprile 1974 la concessione degli aiuti in questione rimanga disciplinata dalla suindicata deliberazione 20 settembre 1973, con determinazione della misura degli aiuti sulla base dell'ammontare fissato dalle norme comunitarie vigenti all'atto dell'applicazione delle medesime ai singoli contratti di ammasso privato;

Nell'adunanza del 4 aprile 1974;

Ha deliberato:

A decorrere dal 1° aprile 1974 l'attuazione dell'intervento nel mercato dei formaggi grana padano e parmigiano reggiano mediante aiuti comunitari all'ammasso privato di detti formaggi rimane disciplinata dalle disposizioni di cui alla deliberazione 20 settembre 1973 menzionata in premessa, con determinazione della misura degli aiuti sulla base dell'ammontare stabilito dalle norme comunitarie vigenti all'atto dell'applicazione delle medesime ai singoli contratti di ammasso privato conclusi.

Roma, addì 4 aprile 1974

Il Ministro-presidente: BISAGLIA

(3528)

ISTITUTO DI CREDITO PER LE IMPRESE DI PUBBLICA UTILITÀ

Avviso riguardante il sorteggio per il rimborso dei titoli rappresentanti obbligazioni: 5,50 % s.s. Opere straordinarie del Mezzogiorno; 5,50 % serie ordinaria ventennale; 6 % s.s. Export; 6 % s.s. Export scad. 1° gennaio 1989; 6 % s.s. novennale; 6 % s.s. Opere straordinarie del Mezzogiorno; 6 % s.s. Sviluppo industriale; 6 % s.s. Export A; 6 % s.s. Export B; 6 % serie ordinaria ventennali; 7 % s.s. Export A; 7 % serie ordinaria quinquennale; 7 % serie ordinaria decennale; 7 % serie ordinaria quindicennale e 7 % serie ordinaria ventennale.

Si notifica che il giorno 15 maggio 1974 con inizio alle ore 9 si procederà, presso il servizio centro elettronico dell'Istituto di credito per le imprese di pubblica utilità in via Campania, 59/C, Roma, alle seguenti operazioni di estrazione a sorte di obbligazioni per il rimborso alla pari dal 1° luglio 1974:

1) 5,50 % S.S. OPERE STRAORDINARIE DEL MEZZOGIORNO:

Emissione del cons. amm. 24 aprile 1963:

Estrazione a sorte di:
n. 120 titoli di L. 50.000
» 184 titoli di » 500.000
» 682 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 780.000.000.

Emissione quindicennale scadenza gennaio 1979:

Estrazione a sorte di:
n. 152 titoli di L. 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 152.000.000.

2) 5,50 % SERIE ORDINARIA VENTENNALE:

Emissione quarta:

Estrazione a sorte di:
n. 4.070 titoli di L. 50.000
» 4.070 titoli di » 500.000
per il complessivo valore nominale di L. 2.238.500.000.

Emissione quinta:

Estrazione a sorte di:
n. 1.300 titoli di L. 50.000
» 1.365 titoli di » 500.000
per il complessivo valore nominale di L. 747.500.000.

Emissione sesta:

Estrazione a sorte di:
n. 1.223 titoli di L. 50.000
» 1.283 titoli di » 500.000
per il complessivo valore nominale di L. 702.650.000.

Emissione settima:

Estrazione a sorte di:
n. 1.440 titoli di L. 50.000
» 1.600 titoli di » 500.000
per il complessivo valore nominale di L. 872.000.000.

Emissione ottava:

Estrazione a sorte di:
n. 1.800 titoli di L. 50.000
» 2.000 titoli di » 500.000
per il complessivo valore nominale di L. 1.090.000.000.

Emissione nona:

Estrazione a sorte di:
n. 780 titoli di L. 50.000
» 666 titoli di » 500.000
» 434 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 806.000.000.

Emissione decima:

Estrazione a sorte di:

n. 650 titoli di L. 50.000
» 559 titoli di » 500.000
» 364 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 676.000.000.

Emissione undicesima:

Estrazione a sorte di:

n. 360 titoli di L. 50.000
» 146 titoli di » 500.000
» 154 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 245.000.000.

Emissione dodicesima:

Estrazione a sorte di:

n. 190 titoli di L. 50.000
» 79 titoli di » 500.000
» 49 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 98.000.000.

Emissione tredicesima:

Estrazione a sorte di:

n. 720 titoli di L. 50.000
» 324 titoli di » 500.000
» 684 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 882.000.000.

Emissione quattordicesima:

Estrazione a sorte di:

n. 9 titoli di L. 5.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 45.000.000.

3) 6 % S.S. EXPORT:

Emissione quindicennale luglio 1968-*luglio* 1983:

Estrazione a sorte di:

n. 15 titoli di L. 500.000
» 180 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 187.500.000.

Emissione luglio 1969-*luglio* 1974:

Estrazione a sorte di:

n. 180 titoli di L. 500.000
» 360 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 450.000.000.

4) 6 % S.S. EXPORT SCADENZA 1° GENNAIO 1989:

Emissione gennaio 1965-*gennaio* 1989:

Estrazione a sorte di:

n. 100 titoli di L. 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 100.000.000.

Emissione 2 - *Tranche gennaio* 1966-*gennaio* 1989:

Estrazione a sorte di:

n. 1 titoli di L. 500.000
» 35 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 35.500.000.

Emissione 3 - *Tranche luglio* 1966-*gennaio* 1989:

Estrazione a sorte di:

n. 5 titoli di L. 50.000
» 13 titoli di » 500.000
» 67 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 73.750.000.

Emissione 4 - *Tranche gennaio* 1967-*gennaio* 1989:

Estrazione a sorte di:

n. 7 titoli di L. 50.000
» 25 titoli di » 500.000
» 50 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 62.850.000.

Emissione 5 - *Tranche luglio* 1967-*gennaio* 1989:

Estrazione a sorte di:

n. 7 titoli di L. 50.000
» 27 titoli di » 500.000
» 50 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 63.850.000.

Emissione 6 - *Tranche gennaio* 1968-*gennaio* 1989:

Estrazione a sorte di:

n. 4 titoli di L. 50.000
» 9 titoli di » 500.000
» 30 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 34.700.000.

Emissione 7 - *Tranche luglio* 1968-*gennaio* 1989:

Estrazione a sorte di:

n. 14 titoli di L. 50.000
» 52 titoli di » 500.000
» 8 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 34.700.000.

Emissione 8 - *Tranche gennaio* 1969-*gennaio* 1989:

Estrazione a sorte di:

n. 4 titoli di L. 500.000
» 1 titolo di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 3.000.000.

5) 6 % S.S. NOVENNALE:

Emissione prima:

Estrazione a sorte di:

n. 7 titoli di L. 50.000
» 21 titoli di » 500.000
» 336 titoli di » 1.000.000
» 56 titoli di » 5.000.000
» 7 titoli di » 10.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 696.850.000.

6) 6 % S.S. OPERE STRAORDINARIE DEL MEZZOGIORNO:

Emissione quindicennale scadenza gennaio 1979:

Estrazione a sorte di:

n. 90 titoli di L. 50.000
» 160 titoli di » 500.000
» 300 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 384.500.000.

Emissione 3 *quindicennale*:

Estrazione a sorte di:

n. 648 titoli di L. 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 648.000.000.

Emissione 4 *quindicennale*:

Estrazione a sorte di:

n. 174 titoli di L. 50.000
» 304 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 312.700.000.

Emissione 5 *quindicennale*:

Estrazione a sorte di:

n. 65 titoli di L. 50.000
» 272 titoli di » 500.000
» 188 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 327.250.000.

7) 6 % S.S. SVILUPPO INDUSTRIALE:

Emissione prima:

Estrazione a sorte di:

n. 27 titoli di L. 50.000
» 27 titoli di » 500.000
» 85 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 99.850.000.

Emissione serie A luglio 1969-gennaio 1984:

Estrazione a sorte di:
n. 93 titoli di L. 50.000
» 54 titoli di » 500.000
» 236 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 267.650.000.

8) 6 % s.s. EXPORT A:

Emissione 1 - Tranche gennaio 1968-luglio 1979:

Estrazione a sorte di:
n. 40 titoli di L. 50.000
» 23 titoli di » 500.000
» 24 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 37.500.000.

Emissione 2 - Tranche gennaio 1968-luglio 1979:

Estrazione a sorte di:
n. 49 titoli di L. 50.000
» 39 titoli di » 500.000
» 38 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 59.950.000.

Emissione 3 - Tranche gennaio 1968-luglio 1979:

Estrazione a sorte di:
n. 13 titoli di L. 50.000
» 52 titoli di » 500.000
» 40 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 66.650.000.

Emissione 4 - Tranche gennaio 1968-luglio 1979:

Estrazione a sorte di:
n. 33 titoli di L. 50.000
» 25 titoli di » 500.000
» 24 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 38.150.000.

Emissione 5 - Tranche gennaio 1968-luglio 1979:

Estrazione a sorte di:
n. 104 titoli di L. 50.000
» 47 titoli di » 500.000
» 47 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 75.700.000.

Emissione 6 - Tranche gennaio 1968-luglio 1979:

Estrazione a sorte di:
n. 164 titoli di L. 50.000
» 44 titoli di » 500.000
» 56 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 86.200.000.

Emissione 7 - Tranche gennaio 1968-luglio 1979:

Estrazione a sorte di:
n. 116 titoli di L. 50.000
» 20 titoli di » 500.000
» 52 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 67.800.000.

Emissione 8 - Tranche gennaio 1968-luglio 1979:

Estrazione a sorte di:
n. 90 titoli di L. 50.000
» 52 titoli di » 500.000
» 40 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 70.500.000.

Emissione 9 - Tranche gennaio 1968-luglio 1979:

Estrazione a sorte di:
n. 1 titolo di L. 50.000
» 1 titolo di » 500.000
» 40 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 40.550.000.

9) 6% s.s. EXPORT B:

Emissione gennaio 1968-gennaio 1980:

Estrazione a sorte di:
n. 88 titoli di L. 500.000
» 176 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 220.000.000.

10) 6 % SERIE ORDINARIA VENTENNALI:

Emissione quindicesima:

Estrazione a sorte di:
n. 328 titoli di L. 12.500
» 1.478 titoli di » 50.000
» 502 titoli di » 500.000
per il complessivo valore nominale di L. 329.000.000.

Emissione sedicesima:

Estrazione a sorte di:
n. 300 titoli di L. 12.500
» 1.655 titoli di » 50.000
» 814 titoli di » 500.000
per il complessivo valore nominale di L. 493.500.000.

11) 7 % s.s. EXPORT A:

Emissione 1 - Tranche decennale gennaio 1970-luglio 1979:

Estrazione a sorte di:
n. 6 titoli di L. 50.000
» 1 titoli di » 500.000
» 58 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 58.800.000.

12) 7 % SERIE ORDINARIA QUINQUENNALE:

Emissione prima:

Estrazione a sorte di:
n. 76 titoli di L. 50.000
» 1 titoli di » 100.000
» 25 titoli di » 500.000
» 1.045 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 1.061.400.000.

Emissione seconda:

Estrazione a sorte di:
n. 170 titoli di L. 500.000
» 2.045 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 2.130.000.000.

13) 7 % SERIE ORDINARIA DECENNALE:

Emissione prima:

Estrazione a sorte di:
n. 70 titoli di L. 50.000
» 161 titoli di » 100.000
» 374 titoli di » 500.000
» 1.650 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 1.856.600.000.

Emissione seconda:

Estrazione a sorte di:
n. 1 titoli di L. 100.000
» 10 titoli di » 500.000
» 98 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 103.100.000

Emissione terza:

Estrazione a sorte di:
n. 207 titoli di L. 100.000
» 130 titoli di » 500.000
» 450 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 535.700.000.

Emissione quarta:

Estrazione a sorte di:
n. 19 titoli di L. 100.000
» 43 titoli di » 500.000
» 357 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 380.400.000.

Emissione quinta:

Estrazione a sorte di:
n. 26 titoli di L. 500.000
» 126 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 139.000.000.

Emissione sesta:

Estrazione a sorte di:
n. 20 titoli di L. 100.000
» 27 titoli di » 500.000
» 435 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 450.500.000.

Emissione settima:

Estrazione a sorte di:
n. 3 titoli di L. 100.000
» 55 titoli di » 500.000
» 657 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 684.800.000.

14) 7 % SERIE ORDINARIA QUINDICENNALE:

Emissione prima:

Estrazione a sorte di:
n. 127 titoli di L. 50.000
» 256 titoli di » 100.000
» 217 titoli di » 500.000
» 510 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 650.450.000.

Emissione seconda:

Estrazione a sorte di:
n. 2 titoli di L. 500.000
» 16 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 17.000.000.

Emissione terza:

Estrazione a sorte di:
n. 66 titoli di L. 50.000
» 194 titoli di » 100.000
» 323 titoli di » 500.000
» 626 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 810.200.000.

Emissione quarta:

Estrazione a sorte di:
n. 28 titoli di L. 50.000
» 32 titoli di » 100.000
» 115 titoli di » 500.000
» 283 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 345.100.000.

Emissione quinta:

Estrazione a sorte di:
n. 111 titoli di L. 100.000
» 456 titoli di » 500.000
» 761 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 1.000.100.000.

Emissione sesta:

Estrazione a sorte di:
n. 101 titoli di L. 100.000
» 89 titoli di » 500.000
» 242 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 296.600.000.

Emissione settima:

Estrazione a sorte di:
n. 52 titoli di L. 100.000
» 89 titoli di » 500.000
» 404 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 453.700.000.

Emissione ottava:

Estrazione a sorte di:
n. 523 titoli di L. 100.000
» 855 titoli di » 500.000
» 2.539 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 3.018.800.000.

Emissione nona:

Estrazione a sorte di:
n. 148 titoli di L. 100.000
» 240 titoli di » 500.000
» 1.271 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 1.405.800.000.

15) 7 % SERIE ORDINARIA VENTENNALE:

Emissione prima:

Estrazione a sorte di:
n. 29 titoli di L. 50.000
» 30 titoli di » 500.000
» 255 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 271.450.000.

Emissione seconda:

Estrazione a sorte di:
n. 79 titoli di L. 100.000
» 105 titoli di » 500.000
» 706 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 766.400.000.

Emissione terza:

Estrazione a sorte di:
n. 221 titoli di L. 100.000
» 324 titoli di » 500.000
» 1.153 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 1.337.100.000.

Emissione quarta:

Estrazione a sorte di:
n. 74 titoli di L. 100.000
» 163 titoli di » 500.000
» 246 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 334.900.000.

Emissione quinta:

Estrazione a sorte di:
n. 364 titoli di L. 100.000
» 521 titoli di » 500.000
» 1.670 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 1.966.900.000.

Emissione sesta:

Estrazione a sorte di:
n. 122 titoli di L. 100.000
» 138 titoli di » 500.000
» 514 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 595.200.000.

Totale generale L. 35.372.800.000.

Alle suddette operazioni potrà assistere il pubblico. Con successiva notificazione saranno resi noti i numeri dei titoli sorteggiati.

Roma, addì 18 aprile 1974

(3318)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA

Concorso, per titoli e per esami, per l'ammissione di allievi ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti normale, e del Corpo del genio aeronautico, ruolo ingegneri, alla prima classe dei corsi regolari dell'Accademia aeronautica - anno accademico 1974-75.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Viste le norme sul reclutamento e sull'avanzamento degli ufficiali dell'Aeronautica militare approvate con regio decreto-legge 28 gennaio 1935, n. 314, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 13 febbraio 1936, n. 448, concernente la precedenza nell'ammissione ai corsi regolari dell'Accademia aeronautica agli allievi dei collegi militari che abbiano conseguito la maturità classica e scientifica;

Visto il regio decreto-legge 22 febbraio 1937, n. 220, e successive aggiunte e modificazioni, sull'ordinamento dell'Aeronautica militare;

Visto il regio decreto 25 marzo 1941, n. 472, sull'ordinamento dell'Accademia aeronautica;

Visto il regio decreto 29 marzo 1943, n. 388, concernente provvedimenti a favore dell'Opera nazionale figli aviatori;

Visto il decreto luogotenenziale 7 giugno 1945, n. 568, concernente le norme per la validità degli studi compiuti presso l'Accademia aeronautica ai fini del conseguimento della laurea in ingegneria;

Vista la legge 10 ottobre 1950, n. 877, concernente il trattamento economico degli allievi delle accademie militari per l'Esercito, la Marina e l'Aeronautica, e successive modificazioni;

Vista la legge 5 luglio 1952, n. 989, sul riordinamento dei ruoli degli ufficiali dell'Aeronautica militare;

Vista la legge 26 gennaio 1963, n. 52, sul riordinamento del Corpo del genio aeronautico;

Vista la legge 27 ottobre 1963, n. 1431, concernente il riordinamento di taluni ruoli degli ufficiali dell'Aeronautica militare;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, concernente nuove norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme e successive modificazioni;

Vista la legge 11 dicembre 1969, n. 910, concernente provvedimenti urgenti per l'Università;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Vista la legge 11 maggio 1971, n. 421, concernente la ferma degli ufficiali e dei sottufficiali piloti dell'Aeronautica militare;

Vista la legge 22 ottobre 1973, n. 678, recante modifiche alle norme sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica;

Vista la legge 22 novembre 1973, n. 816, concernente la modifica dell'art. 9 della legge 26 gennaio 1963, n. 52, sul riordinamento del Corpo del genio aeronautico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1973, concernente i titoli di studio validi per l'ammissione ai corsi dell'Accademia aeronautica ed ai concorsi per la nomina ad ufficiale in servizio permanente effettivo nei ruoli dell'Aeronautica militare;

Visto il decreto ministeriale 24 dicembre 1973, concernente i titoli di studio validi per l'ammissione ai corsi dell'Accademia aeronautica;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per titoli e per esami, per l'ammissione di allievi ufficiali in servizio permanente effettivo della Arma aeronautica, ruolo naviganti normale, e del Corpo del genio aeronautico, ruolo ingegneri, alla prima classe dei corsi regolari dell'Accademia aeronautica - anno accademico 1974-75.

I posti messi a concorso sono i seguenti:

n. 120 per l'Arma aeronautica, ruolo naviganti normale;
n. 16 per il Corpo del genio aeronautico, ruolo ingegneri.

I concorrenti saranno sottoposti:

a) ad una visita psicofisiologica;
b) ad una prova scritta di composizione italiana;
c) ad una prova orale di matematica;
d) ad una prova facoltativa di lingua estera, limitatamente a non più di due lingue, scelte tra le seguenti: inglese, tedesco, spagnolo e francese;
e) a prove attitudinali.

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione al concorso

A tale concorso sono ammessi i cittadini italiani (o coloro che si trovino nelle condizioni di poter acquistare la cittadinanza italiana ai sensi dell'art. 3 della legge 13 giugno 1912, n. 555) con i requisiti e sotto l'osservanza delle condizioni che seguono:

a) abbiano compiuto il 17° anno di età e non superato il 22° alla data del 31 ottobre 1974;

b) abbiano, se minorenni, il consenso di chi esercita la patria potestà o la tutela, per contrarre l'arruolamento volontario nell'Aeronautica militare;

c) abbiano sempre tenuto buona condotta civile e morale ed appartengano a famiglia di cui sia accertata la onorabilità, secondo il giudizio del Ministero della difesa;

d) non siano stati mai espulsi da istituti d'istruzione dello Stato, ovvero avendo già appartenuto all'Accademia aeronautica, non ne siano stati comunque dimessi;

e) siano celibi o vedovi senza prole;

f) posseggano o siano in grado di conseguire nella sessione di esami del 1974 uno dei seguenti titoli di studio presso una scuola statale, pareggiata o legalmente riconosciuta:

1) se partecipanti al concorso per l'Arma aeronautica, ruolo naviganti normale:

diploma di abilitazione magistrale, diploma di abilitazione rilasciato da un istituto tecnico industriale o agrario o nautico o per geometri, diploma di licenza liceale rilasciato dalla sezione classica, scientifica o moderna della Scuola europea, diploma di maestro d'arte integrato dal corso biennale di arte applicata di cui alla legge 14 settembre 1970, n. 692, di maturità artistica, di maturità classica, di maturità professionale, di maturità scientifica, di ragioniere e perito commerciale, di perito aeronautico rilasciato dagli istituti tecnici aeronautici istituiti con decreto del Presidente della Repubblica 1° ottobre 1970, n. 1508, di perito aziendale e corrispondente in lingue estere, di perito per il turismo;

2) se partecipanti al concorso per il Corpo del genio aeronautico, ruolo ingegneri:

diploma di abilitazione rilasciato da un istituto tecnico industriale o agrario o nautico o per geometri, diploma di licenza liceale rilasciato dalla sezione classica, scientifica o moderna della Scuola europea, diploma di maestro d'arte integrato dal corso biennale di arte applicata di cui alla legge 14 settembre 1970, n. 692, di maturità artistica, di maturità classica, di maturità professionale, di maturità scientifica, di ragioniere e perito commerciale, di perito aeronautico rilasciato dagli istituti tecnici aeronautici istituiti con decreto del Presidente della Repubblica 1° ottobre 1970, n. 1508, di perito aziendale e corrispondente in lingue estere, di perito per il turismo, nonchè diploma di abilitazione magistrale, integrato dal corso annuale di cui alla legge 11 dicembre 1969, n. 910;

g) siano infine in possesso:

1) se partecipanti al concorso per l'Arma aeronautica, ruolo naviganti normale:

dello sviluppo organico e dell'attitudine psicofisiologica necessaria per esercitare la navigazione aerea in qualità di pilota militare di aeroplano (vedi allegato 3);

2) se partecipanti al concorso per il Corpo del genio aeronautico, ruolo ingegneri:

della idoneità fisica e dell'attitudine psicofisiologica richiesta per il servizio quale ufficiale del Corpo del genio aeronautico, ruolo ingegneri (vedi allegato 4).

Art. 3.

L'ammissione di giovani che siano iscritti alla leva mare o che abbiano già concorso alla predetta leva e che siano in possesso dei requisiti richiesti dal presente bando è subordinata al preventivo nulla osta della competente capitaneria di porto.

Art. 4.

Domanda di ammissione

Il termine per la presentazione delle domande è di 30 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La domanda di ammissione, sottoscritta dal candidato, dovrà essere redatta in carta da bollo da L. 500, ed essere inviata, a mezzo raccomandata, al comando Accademia aeronautica - Ufficio concorsi - 80078 Pozzuoli (Napoli).

Per i candidati minorenni la domanda dovrà essere vistata da chi esercita la patria potestà o la tutela. Le firme apposte in calce alla domanda (e per i minorenni anche quella di chi esercita la patria potestà o la tutela) dovranno essere autenticate da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza. Per la firma dei dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio; la firma di coloro che risiedono all'estero potrà essere autenticata dalle autorità consolari. Per i candidati che siano militari è sufficiente il visto del comandante del Corpo.

I militari in servizio, stante il termine perentorio dello invio delle domande all'Accademia aeronautica, sono autorizzati a trasmetterle direttamente all'Accademia stessa, ma incombe loro l'obbligo di informare l'autorità dalla quale dipendono che, eventualmente, farà conoscere all'Accademia aeronautica se abbia osservazioni da muovere in proposito. I comandi interessati faranno in ogni caso seguire un rapporto informativo in duplice copia.

Nella predetta domanda, che dovrà essere compilata scrupolosamente secondo lo schema di cui all'allegato 2, i candidati dovranno dichiarare:

a) la data e il luogo di nascita;

b) il possesso della cittadinanza italiana;

c) il comune nelle cui liste elettorali siano iscritti ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

d) le eventuali condanne riportate;

e) il titolo di studio posseduto o che potranno conseguire nella sessione di esami dell'anno in corso. I candidati già in possesso del titolo di studio dovranno specificare in quale anno essi lo abbiano conseguito;

f) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

g) di essere celibi o vedovi senza prole.

I candidati, tenuto conto del titolo di studio posseduto, dovranno altresì precisare se intendono partecipare al concorso per il ruolo naviganti normale dell'Arma aeronautica, oppure per il ruolo ingegneri del Corpo del genio aeronautico. I candidati che ne posseggano i requisiti potranno partecipare al concorso in entrambi i ruoli, presentando due distinte domande, da spedirsi con unica busta raccomandata.

I candidati che omettono di indicare nella domanda il concorso cui desiderano partecipare saranno ammessi di ufficio al concorso per il ruolo naviganti normale.

I candidati dovranno altresì indicare la lingua o le lingue estere nelle quali desiderano sostenere l'esame o gli esami facoltativi.

Nella domanda i candidati dovranno indicare il loro preciso recapito e l'indirizzo della famiglia con il relativo numero di codice postale, ed ove possibile il numero di recapito telefonico con il relativo prefisso; essi dovranno, inoltre, notificare le successive eventuali variazioni mediante apposita comunicazione in carta semplice spedita a mezzo raccomandata.

Si intenderanno irrevocabilmente esclusi dal concorso quei candidati la cui presentazione alla visita psicofisiologica od alle prove d'esame non fosse avvenuta nelle date prescritte per il mancato arrivo in tempo utile della comunicazione di cambio di domicilio.

Il comando Accademia non assume, inoltre, alcuna responsabilità in caso di ritardata ricezione, da parte dei candidati, di avvisi di convocazione dovuta a disguidi postali o ad altre cause non imputabili a propria inadempienza.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tale fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Non saranno prese in considerazione quelle domande che saranno inoltrate dopo il termine stabilito. Per quelle domande inoltrate entro i termini stabiliti, ma che risultassero formalmente irregolari, il comando Accademia aeronautica, a suo giudizio discrezionale, ha la facoltà di accogliere la successiva regolarizzazione anche oltre il termine stabilito.

I candidati che, all'atto della presentazione della domanda non siano ancora in possesso del prescritto titolo di studio, dovranno, non appena possibile, dare comunicazione al comando Accademia dell'avvenuto conseguimento del titolo di studio stesso.

L'ammissione al concorso di coloro che abbiano conseguito un titolo di studio estero resta subordinata al riconoscimento, da parte del Ministero della pubblica istruzione, della equipollenza del titolo stesso ad uno dei titoli di cui all'art. 2, lettera *f*).

A tale fine coloro che abbiano conseguito un titolo di studio estero dovranno allegare alla domanda il diploma originale nonchè il programma degli studi compiuti.

Coloro che non abbiano ancora conseguito il predetto titolo, dovranno allegare alla domanda un certificato della competente autorità scolastica estera attestante che essi si trovino nella condizione di poter conseguire in tempo utile tale titolo di studio ed allegare inoltre il programma degli studi compiuti e di quelli da compiere.

Tutti i documenti di cui sopra dovranno essere muniti delle prescritte dichiarazioni degli agenti diplomatici e consolari.

Art. 5.

Visita psicofisiologica

A cura del comando Accademia i candidati saranno invitati a presentarsi presso uno degli istituti medico legali della Aeronautica militare (Milano - Roma - Napoli) per essere sottoposti a visita psicofisiologica; durante il periodo della visita ai candidati che ne facciano richiesta sarà consentito, nel limite delle possibilità, di alloggiare presso un ente dell'Aeronautica militare e consumare i pasti a pagamento presso una mensa militare.

Sarà cura del comando Accademia aeronautica comunicare tempestivamente ai candidati la data e la sede dell'istituto presso il quale si svolgerà la predetta visita psicofisiologica.

I candidati che entro il 45° giorno dalla data di scadenza del bando di concorso non avranno ricevuto la predetta convocazione, sono invitati ad informare telegraficamente il comando Accademia.

I candidati che risultino affetti da infermità o imperfezioni presumibilmente suscettibili di rapida guarigione, riceveranno dal direttore dell'istituto medico legale comunicazioni del giudizio diagnostico relativo alla infermità.

In tali casi, qualora gli interessati ne facciano esplicita domanda all'istituto stesso entro un termine massimo di 5 giorni, potranno essere autorizzati a presentarsi a nuova visita, dopo essersi assoggettati in sede privata, e sotto la loro piena ed esclusiva responsabilità, al trattamento terapeutico del caso. L'istituto medico legale indicherà la data della nuova visita agli interessati.

Alla visita psicofisiologica ed a quelle eventuali di controllo successivo, di cui al paragrafo precedente, i candidati dovranno presentarsi muniti di documenti di identità validi (tessera di riconoscimento oppure fotografia recente autenticata da un notaio o dal segretario comunale).

Per i candidati partecipanti al concorso nell'Arma aeronautica, ruolo naviganti normale, l'istituto medico legale accerterà che essi siano in possesso dei requisiti di cui alla lettera *g*), n. 1), del precedente art. 2, mentre per i candidati al concorso nel Corpo del genio aeronautico, ruolo ingegneri, l'istituto accerterà che essi siano in possesso dei requisiti di cui alla lettera *g*), n. 2), dello stesso art. 2.

I candidati partecipanti al concorso in entrambi i ruoli che risultino in possesso dei requisiti di cui alla lettera *g*), n. 1), del precedente art. 2, si intendono in possesso dei requisiti di cui alla lettera *g*), n. 2), dello stesso art. 2.

I candidati partecipanti al concorso in entrambi i ruoli che alla visita non risultino in possesso dei requisiti di cui alla lettera *g*), n. 1), del citato art. 2, ma risultino invece in possesso di quelli di cui alla lettera *g*), n. 2), dell'art. 2 stesso, saranno ammessi soltanto al concorso nel ruolo ingegneri del Corpo del genio aeronautico.

Contro il risultato della visita non è ammesso appello. I candidati dichiarati non idonei saranno esclusi dal concorso.

Gli assenti a visita saranno parimenti esclusi dal concorso.

Art. 6.

Prove attitudinali

I candidati verranno sottoposti a prove psico-attitudinali tendenti ad evidenziare aspetti significativi della loro personalità ai fini dell'esercizio delle specifiche funzioni professionali.

Il giudizio di idoneità o di non idoneità riportato nelle predette prove è definitivo. I candidati giudicati non idonei saranno pertanto eliminati dal concorso.

Art. 7

Viaggi dei candidati

I concorrenti, muniti di lettera o telegramma di convocazione del comando Accademia per la visita psicofisiologica, per le prove scritte, orali, attitudinali e per l'inizio del corso si presenteranno al più vicino presidio aeronautico o comando carabinieri per ottenere il rilascio dello scontrino di

1ª classe per l'acquisto di un biglietto ferroviario a tariffa militare (n. 6 per viaggio di servizio sulle ferrovie dello Stato).

Fermo restando il beneficio della riduzione a tariffa militare per tutti i concorrenti, sia per i viaggi di andata che per quelli di ritorno, a coloro che saranno ammessi in Accademia in qualità di vincitori del concorso verranno integralmente rimborsate le spese di viaggio nelle ferrovie dello Stato dietro presentazione dei biglietti ferroviari, accompagnati dalle relative lettere o telegrammi di convocazione, per i viaggi compiuti da e per il luogo di residenza dichiarato da ciascuno nella domanda.

I concorrenti in servizio militare si dovranno presentare in Accademia muniti di documenti di viaggio, prescritti dalle disposizioni in vigore.

Art. 8.

I candidati dovranno notificare entro il 12 agosto 1974 al comando Accademia aeronautica - Ufficio concorsi - 80078 Pozzuoli (Napoli) l'avvenuto conseguimento del titolo di studio e dovranno altresì far pervenire al comando medesimo, entro la predetta data a mezzo raccomandata, i seguenti documenti:

1) atto di assenso del padre o, in mancanza di questi, della madre o, in mancanza di entrambi i genitori, del tutore (se il giovane è minorenne) o del curatore (se il giovane è emancipato). Tale atto deve essere redatto dal sindaco secondo i modelli di cui al regolamento sul reclutamento dell'Esercito (vedi allegato 5) su carta bollata da L. 500 e dovrà contenere l'indicazione del ruolo al quale il giovane richiede di essere ammesso;

2) uno dei seguenti documenti per i giovani che si trovino nelle posizioni di seguito specificate:

a) copia del foglio matricolare per i giovani che siano stati riconosciuti abili arruolati dai consigli di leva, anche se non abbiano prestato ancora servizio militare; i candidati che siano ufficiali dovranno invece presentare copia dello stato di servizio (dovranno essere applicate marche da bollo da L. 500 per ogni foglio);

b) certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dal sindaco del comune in cui il candidato ha domicilio, per tutti i giovani che per qualsiasi motivo non siano stati ancora arruolati dai consigli di leva (tale documento dovrà essere rilasciato in carta legale da L. 500);

c) dichiarazione di nulla osta all'arruolamento nella Aeronautica militare, rilasciato dalla competente capitaneria di porto per gli iscritti alla leva di mare in carta legale da L. 500;

3) documenti comprovanti l'eventuale possesso di titoli di precedenza o preferenza di cui al successivo art. 10 in carta da bollo da L. 500.

In particolare i provenienti dalle scuole militari dovranno allegare una dichiarazione del comando della scuola da cui risulti che il concorrente ha conseguito il titolo di studio in qualità di allievo della scuola medesima;

4) i candidati che partecipano al concorso sia nel ruolo naviganti normale sia nel ruolo ingegneri sono autorizzati a far pervenire una sola documentazione, facendo però riferimento nella lettera di trasmissione alla presentazione delle due distinte domande per entrambi i ruoli.

Art. 9

La commissione esaminatrice sarà nominata con successivo decreto e sarà presieduta dal comandante dell'Accademia aeronautica.

Art. 10.

I candidati saranno sottoposti alla prova scritta ed alle prove orali di cui all'art. 1, secondo i programmi annessi al presente decreto, descritti all'allegato 1.

L'esame scritto avrà luogo per tutti i candidati il 19 agosto 1974 nelle seguenti sedi:

Milano: scuola media statale G. B. Tiepolo, piazza Ascoli n. 2, per i candidati residenti nelle seguenti regioni: Liguria, Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia.

Padova: presso l'aeroporto di Padova, via Sorio n. 87, per i candidati residenti nelle seguenti regioni: Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige.

Firenze: comando scuola applicazione Aeronautica militare, Cascine, per i candidati residenti nelle seguenti regioni: Emilia-Romagna, Marche, Toscana e Umbria.

Roma: istituto tecnico industriale «Galilei», via Conte Verde n. 51, per i candidati residenti nel Lazio.

Cagliari: aeroporto di Elmas, O.S.S.M.A., per i candidati residenti in Sardegna.

Pozzuoli: Accademia aeronautica, via Domitiana, per i candidati residenti nelle seguenti regioni: Campania, Abruzzi, Molise.

Bari: Università degli studi, facoltà di lettere e filosofia, ingresso via Crisanzio n. 1, per i candidati residenti nelle seguenti regioni: Puglie, Basilicata, Calabria.

Palermo: liceo scientifico «Cannizzaro», via Gen. Arimondi n. 1 traversa via Marchese di Villa-Bianca, per i candidati residenti in Sicilia.

I candidati dovranno presentarsi nelle predette sedi non oltre le ore 8.

Le prove orali e quelle attitudinali si svolgeranno presso la sede dell'Accademia aeronautica, in data che sarà comunicata agli interessati con lettera raccomandata o telegramma di convocazione.

I candidati riceveranno lettera personale di convocazione e dovranno sempre presentarsi muniti di documenti di identità validi (tessera di riconoscimento oppure fotografia recente autenticata da un notaio o dal segretario comunale).

Tutti i candidati durante la loro permanenza in Accademia fruiranno di alloggio e vitto gratuito e dovranno attenersi alle norme disciplinari di vita interna dell'istituto previste per gli allievi dell'Accademia aeronautica.

L'idoneità per tutti i candidati si intende conseguita quando abbiano riportato la votazione minima di 12/20 nelle prove di esame obbligatorio e cioè prova scritta di composizione italiana e prova orale di matematica.

Le graduatorie dei candidati risultati idonei saranno formate in base alla somma dei voti riportati nelle prove suddette alla quale sarà aggiunto un punto per ogni prova di lingua estera sostenuta dal candidato sempre che la votazione riportata sia compresa tra i 16/20 ed i 18/20; due punti qualora detta votazione sia superiore ai 18/20.

Saranno formate due distinte graduatorie di merito, una per i candidati idonei che abbiano chiesto l'ammissione nel ruolo naviganti normale dell'Arma aeronautica ed una per i candidati idonei che abbiano chiesto l'ammissione nel ruolo ingegneri del Corpo del genio aeronautico.

I candidati che abbiano richiesto l'ammissione in entrambi i ruoli saranno compresi nelle due graduatorie secondo l'ordine di merito, e se vincitori in entrambi i ruoli, dovranno prima dell'inizio del corso dichiarare al quale dei due ruoli desiderano essere ammessi. Tale scelta è irrevocabile.

Nella formazione delle predette graduatorie, sarà inoltre tenuto conto delle norme sancite dai regi decreti 13 febbraio 1936, n. 448 e 29 marzo 1943, n. 388, riflettenti rispettivamente le precedenze stabilite per i provenienti dai collegi militari e dagli istituti dell'O.N.F.A. A parità di merito nelle graduatorie di cui sopra si applicheranno le norme contenute nell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, concernenti le graduatorie dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi.

Le graduatorie di merito dei candidati risultati idonei al concorso saranno approvate con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento del possesso dei requisiti richiesti.

Saranno ammessi a frequentare la prima classe dei corsi regolari, ruolo naviganti e ruolo ingegneri, i candidati inclusi nelle rispettive graduatorie di merito fino alla copertura dei posti messi a concorso per ciascun ruolo.

Il comando Accademia fissa la data di convocazione dei vincitori e ne informa gli interessati che a tale data debbono presentarsi per l'inizio del corso.

I candidati ammessi in Accademia assumeranno la qualifica di allievi; i militari dovranno rinunciare al grado eventualmente rivestito.

Fino a 30 giorni dalla data di convocazione fissata dal comando dell'Accademia le ammissioni dei candidati idonei si intenderanno effettuate in prova. Gli allievi che entro detto termine decidessero di rinunciare all'ammissione potranno farlo senza ulteriori formalità e, se minorenni senza il consenso dei genitori o tutori, i quali saranno soltanto preventivamente avvertiti dal comando Accademia.

Il Ministero della difesa, in caso di rinuncia da parte di qualcuno dei vincitori, si riserva la facoltà di ammettere, seguendo l'ordine di graduatoria, il numero di idonei occorrenti per coprire i posti lasciati disponibili dai rinunciatari.

Art. 11.

Presentazione della documentazione da parte dei candidati collocati nelle graduatorie di merito

I candidati utilmente collocati nelle graduatorie dovranno presentare, a pena di decadenza, entro 30 giorni dalla data di comunicazione di esito del concorso, i documenti di cui ai paragrafi sottoindicati.

Non è ammesso il riferimento a documentazione presentata presso altre amministrazioni dello Stato nè alla stessa Amministrazione aeronautica, per altri concorsi.

Per quelle documentazioni che risultassero formalmente irregolari, il comando Accademia si riserva, a suo giudizio discrezionale e caso per caso, la facoltà di accogliere la successiva regolamentazione anche oltre il termine stabilito.

1) atto di sottomissione, redatto in carta da bollo, secondo l'allegato 6 col quale il genitore o il tutore si obbliga a corrispondere all'Amministrazione aeronautica i contributi previsti dalla legge 10 ottobre 1950, n. 877, relativa al trattamento economico degli allievi delle accademie militari per l'Esercito, la Marina e l'Aeronautica, e cioè:

a) le spese di manutenzione del vestiario;

b) tutte le spese relative all'istruzione, per i libri di testo, sinossi e oggetti di cancelleria;

c) tutte le spese di carattere personale e straordinarie e qualsiasi altra spesa che venga disposta dall'Amministrazione aeronautica.

Tale atto, da valere come atto pubblico, redatto conformemente all'allegato 6 su carta da bollo da L. 500, dovrà essere autenticato dal notaio nella forma prescritta dalla vigente legge notarile (numero repertorio, eventuale rinuncia assistenza testimoni, ecc.), registrato presso l'ufficio atti privati ed inviato alla Direzione servizi di commissariato - Ufficio conti allievi - Accademia aeronautica. Detto documento dovrà essere presentato solo dai concorrenti ammessi in Accademia;

2) estratto dell'atto di nascita (non certificato), su carta da bollo da L. 500;

3) certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo da L. 500, rilasciato dal comune di residenza, ovvero atto di notorietà dal quale risulti che il concorrente si trova in condizioni di poter acquistare la cittadinanza italiana con la prestazione del servizio militare, ai sensi delle disposizioni contenute nella legge 13 giugno 1912, n. 555 (non anteriore di 3 mesi alla data del presente decreto);

4) certificato generale (e non semplice certificato penale) del casellario giudiziale su carta da bollo. Per i concorrenti nati all'estero il certificato dovrà essere rilasciato dalla procura della Repubblica presso il tribunale di Roma.

Detto certificato dovrà essere non anteriore di 3 mesi alla data del presente decreto;

5) certificato di stato libero su carta da bollo da L. 500 (non anteriore di 3 mesi alla data del presente decreto).

In luogo di due distinti certificati, di cittadinanza e di stato libero, i candidati potranno presentare un unico certificato cumulativo qualora entrambi i requisiti debbano essere certificati da uno stesso ufficio;

6) diploma originale del titolo di studio di cui all'articolo 2, lettera *f*).

Nel caso che il diploma originale non sia stato ancora rilasciato, i candidati sono tenuti a presentare il certificato che sostituisce il diploma, a tutti gli effetti di legge, fino alla data del suo rilascio. Unitamente al certificato i candidati dovranno inviare una marca da bollo da L. 500, che verrà applicata sulla copia fotostatica del certificato in parola, copia che sarà riprodotta a cura dell'Accademia aeronautica. I certificati esibiti saranno quindi restituiti alle famiglie dei candidati affinchè possano riconsegnarli alle autorità che li hanno rilasciati al momento della consegna del diploma originale che dovrà essere trasmesso all'Accademia aeronautica.

Coloro che abbiano conseguito un titolo di studio estero e lo abbiano già allegato alla domanda, ai sensi del precedente art. 4, sono esonerati dal presentare altro titolo di studio.

Il diploma originale resterà depositato presso il comando Accademia che provvederà ad allegare alla documentazione di concorso una copia autenticata, ai sensi dell'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Il comando Accademia restituirà agli allievi del ruolo naviganti normale il suddetto titolo di studio al termine del ciclo di studi o all'atto in cui essi cesseranno di appartenere allo istituto.

Per quanto concerne gli allievi del ruolo ingegneri del Corpo del genio aeronautico, ruolo ingegneri, il titolo di studio in questione sarà depositato presso la competente università all'atto della loro iscrizione al terzo anno della facoltà di ingegneria o verrà consegnato all'allievo se questi cesserà di appartenere all'istituto durante o al termine dei primi due anni di corso.

I concorrenti che presentino certificati comprovanti il possesso di titoli di studio superiori a quello richiesto per l'ammissione all'Accademia aeronautica hanno l'obbligo di presentare anche il titolo di studio di cui al presente articolo.

Le copie di atti o certificati, anche se ottenuti con procedimenti meccanici e fotografici, possono essere validamente prodotti in luogo degli originali quando siano debitamente autenticate e in bollo.

L'autentica di cui al precedente comma può essere fatta dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale o al quale deve essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato nonchè da un notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal sindaco.

Con decreto del Ministero della difesa, saranno ammessi ai corsi dell'Accademia in qualità di allievi i candidati iscritti nelle graduatorie di merito di cui al precedente art. 10 e compresi secondo l'ordine risultato dalle graduatorie stesse nel numero dei posti messi a concorso.

Art. 12.

Esclusione dal concorso

Il Ministero della difesa potrà escludere con decreto motivato dal concorso quei concorrenti che non risultassero in possesso dei requisiti richiesti.

Art. 13.

Validità degli studi

In base alle disposizioni di legge in vigore gli studi compiuti durante i primi due anni dell'Accademia aeronautica sono validi per il proseguimento degli studi di ingegneria presso le rispettive facoltà universitarie, per quegli allievi che siano in possesso del prescritto titolo di studio. Al termine dei corsi regolari gli allievi conseguono il « Diploma dell'Accademia aeronautica ».

Art. 14.

Dimissioni dall'Accademia

Gli allievi possono essere dimessi dall'Accademia:

1) a domanda;

2) di autorità: per motivi disciplinari o di salute oppure per deficiente attitudine militare o professionale (in genere o di volo) che sarà in particolare accertata durante il primo anno di corso.

I provvedimenti di dimissione a domanda sono irrevocabili e quelli di autorità sono inappellabili.

Coloro che, per una delle cause accennate nel presente articolo, vengono dimessi dall'istituto, sono prosciolti dalla ferma speciale contratta all'atto dell'ammissione in Accademia. La loro posizione nei confronti degli obblighi di leva sarà regolata in conformità delle disposizioni vigenti in materia di reclutamento.

Art. 15.

Norme per gli allievi del ruolo naviganti normale

I corsi regolari per allievi del ruolo naviganti normale dell'Arma aeronautica hanno la durata di 3 anni accademici seguiti da un corso di perfezionamento.

Gli allievi ammessi in Accademia contraggono le ferme previste dalle leggi vigenti.

Nei primi due anni di corso gli allievi sono equiparati a tutti gli effetti al grado di aviere e, come tali, soggetti alle leggi ed ai regolamenti in vigore per i militari dell'Aeronautica in genere e per gli allievi dell'Accademia in particolare.

Il passaggio da una classe all'altra avviene alla fine dell'anno accademico ed è subordinato al superamento degli appositi esami.

Le sessioni di esami sono due.

All'inizio del terzo anno è conferita agli allievi la qualifica di aspiranti ufficiali; tale qualifica ha valore ai soli effetti amministrativi e dà diritto al trattamento economico corrispondente a quello di maresciallo di 1ª classe.

All'atto del conferimento della qualifica di aspirante ufficiale devono assumere l'obbligo di permanere in servizio quali ufficiali del ruolo naviganti per un periodo di anni 14.

Gli allievi che avranno conseguito il brevetto di pilota di aeroplano e superato, alla fine del terzo anno, gli esami finali di idoneità, saranno nominati sottotenenti in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti normale.

Con tale grado frequenteranno il corso di perfezionamento.

Durante il primo anno gli allievi frequentano il corso di pilotaggio per il conseguimento del brevetto di pilota di aeroplano; coloro che per deficiente attitudine professionale non diano garanzia di conseguire tale brevetto saranno dimessi di autorità.

Gli allievi riconosciuti durante il secondo o il terzo anno accademico non più in possesso dei requisiti fisici o della attitudine necessaria per il conseguimento del brevetto di pilota militare, possono aspirare alla nomina a sottotenente in servizio permanente effettivo del ruolo servizi dell'Arma aeronautica, purchè su proposta del comando dell'Accademia il Ministero li ritenga, con suo giudizio per condotta, per doti militari ed intellettuali, idonei a continuare il corso. In tal caso sono esonerati dal pilotaggio e seguono il corso regolare con gli stessi programmi, più le materie inerenti alle mansioni del ruolo servizi.

Ottenuta l'idoneità in tutti gli esami del terzo anno, saranno nominati sottotenenti in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica, ruolo servizi.

I predetti allievi, se siano forniti di titolo di studio valido per la iscrizione ai corsi di laurea in ingegneria, possono far domanda di essere trasferiti al corrispondente anno dei corsi regolari destinati al reclutamento degli ufficiali in servizio permanente effettivo del Corpo del genio aeronautico, ruolo ingegneri, purchè, su proposta del comando dell'Accademia, il Ministero li ritenga, con suo giudizio, per condotta, per doti militari ed intellettuali, idonei a continuare il corso nei predetti Corpo e ruolo.

Nella domanda gli interessati debbono dichiarare di voler assumere l'obbligo di rimanere in servizio fino allo scadere dei periodi indicati nel successivo art. 16.

Art. 16.

Norme per gli allievi del ruolo ingegneri

Gli allievi del ruolo ingegneri del Corpo del genio aeronautico, reclutati in base al presente bando di concorso, allo atto dell'ammissione in Accademia debbono assumere l'obbligo continuativo di volo e l'obbligo di rimanere in servizio fino allo scadere dei periodi indicati nel successivo art. 17, salvo i casi di dimissione.

Gli allievi ammessi in Accademia contraggono le ferme previste dalle leggi vigenti.

Nei primi due anni di corso gli allievi sono equiparati a tutti gli effetti al grado di aviere e, come tali, soggetti alle leggi ed ai regolamenti in vigore per i militari dell'Aeronautica in genere e per gli allievi dell'Accademia in particolare.

Il passaggio dalla prima alla seconda classe e dalla seconda classe al primo anno del triennio degli studi applicativi, avviene alla fine dell'anno accademico ed è subordinato al superamento degli appositi esami; le sessioni di esami sono due.

Gli allievi che al termine del secondo anno di corso di Accademia, abbiano superato gli esami sono avviati alla facoltà di ingegneria di una università o ad un politecnico per frequentarvi il triennio di studi di applicazione e conseguire la laurea in ingegneria. Essi dovranno superare gli eventuali esami nelle materie aggiuntive che potranno essere richieste dalle facoltà.

La sede universitaria, il corso di laurea ed eventualmente la sezione del triennio di studi di applicazione sono determinati dal Ministero della difesa.

In sede di assegnazione degli allievi ad uno dei corsi di laurea in ingegneria, nonchè ad una sezione ed indirizzo, sarà tenuto anche conto, compatibilmente con le esigenze dell'Amministrazione, del desiderio espresso dagli interessati.

Gli allievi suddetti conseguono la qualifica di aspirante ufficiale del Corpo del genio aeronautico con la stessa decorrenza degli allievi del corrispondente corso regolare destinato al reclutamento degli ufficiali in servizio permanente effettivo del ruolo naviganti normale.

Gli aspiranti ufficiali che al termine del primo anno di studi di applicazione, compresa la sessione autunnale si trovino nelle condizioni sotto elencate:

abbiano superato, gli insegnamenti previsti per detto anno dagli statuti dell'università o del politecnico frequentato, e secondo il piano di studi preparato dal comando dell'Accademia aeronautica ed approvato dal consiglio di facoltà dell'università o del politecnico frequentato, il numero di esami fissato, con decreto ministeriale in vigore alla data di inizio dell'anno accademico corrispondente alla loro anzianità da aspirante;

abbiano, inoltre, superato gli esami nelle materie militari stabilite nel piano di studi dell'Accademia aeronautica;

sono nominati sottotenenti in servizio permanente effettivo del Corpo del genio aeronautico, ruolo ingegneri, con anzianità decorrente dalla data del conseguimento della qualifica di aspirante ufficiale.

Coloro che non superino gli esami di cui al precedente comma del presente articolo sono dimessi d'autorità dall'Accademia e nominati sottotenenti di complemento nel Corpo del genio aeronautico, ruolo assistenti tecnici, con l'obbligo di compiere il servizio di prima nomina.

Art. 17.

I sottotenenti in servizio permanente effettivo del Corpo del genio aeronautico che, al termine del terzo anno di studi applicativi, condotti sulla base del piano di studi preparato dal comando dell'Accademia aeronautica ed approvato dal consiglio di facoltà dell'università o del politecnico frequentato, compresa, la sessione autunnale, abbiano conseguito la laurea in ingegneria e superato un esame di cultura militare, secondo il programma stabilito dal Ministero sono promossi tenenti in servizio permanente effettivo, con azianità assoluta corrispondente alla data di inizio della sessione di esami o dello appello di febbraio, previsto dalla legge 5 gennaio 1955, n. 8, in cui conseguono la laurea in ingegneria, e a decorrere da tale data assumono l'obbligo di permanenza in servizio per un periodo di sei anni. L'anzianità relativa degli interessati aventi pari anzianità assoluta è determinata sulla base di una media risultante per tre quarti dal voto riportato nell'esame di laurea e per un quarto dal voto riportato nell'esame di cultura militare.

I sottotenenti che non abbiano potuto completare gli studi nel termine indicato nel comma precedente sono ammessi a completarli nell'anno successivo compresa la sessione autunnale di esame, purchè nel suddetto termine abbiano superato tutti gli insegnamenti previsti dagli statuti dell'università o del politecnico frequentato per il primo anno di studi applicativi nonchè gli esami in almeno 10 degli insegnamenti complessivamente previsti per il secondo e terzo anno degli anzidetti statuti, secondo il piano di studi preparato dal comando Accademia aeronautica ed approvato dal consiglio di facoltà della università o del politecnico frequentato.

I sottotenenti di cui al comma precedente sono aggregati al corso successivo a quello a cui appartengono.

I sottotenenti che non siano stati ammessi a completare gli studi applicativi in 4 anni e quelli che al termine del quarto anno, compresa la sessione autunnale di esami, non abbiano conseguito la laurea in ingegneria, sono trasferiti nel ruolo assistenti tecnici del Corpo del genio aeronautico, con l'obbligo di permanere in servizio per un ulteriore periodo di anni sei. Essi non possono conseguire avanzamento nel nuovo ruolo con decorrenza anteriore alla data del trasferimento nel ruolo stesso.

Art. 18.

Premi di studio

Gli allievi del ruolo naviganti normale dell'Accademia aeronautica che si distinguono maggiormente per profitto negli studi e per attitudine al volo, concorrono ai seguenti premi di studio:

1) Fondazione Caduti dell'Aeronautica istituita dalla Banca d'Italia, che rende disponibile per l'anno accademico 1974-75 i seguenti premi:

a) L. 110.000 per un allievo appartenente alla prima classe;

b) L. 110.000, L. 70 000 e L. 50.000 per tre allievi appartenenti alla seconda classe;

c) L. 110.000, L. 70.000 e L. 50.000 per tre allievi appartenenti alla terza classe.

Il premio di studio di cui alla lettera *a*) è assegnato in base alla graduatoria risultante dagli esami di concorso.

I premi di studio di cui alle lettere *b*) e *c*) sono assegnati in base alle graduatorie risultanti dall'esito degli esami di fine anno accademico per il passaggio dalla prima alla seconda classe e da questa alla terza, ai voti riportati in attitudine militare, al volo, alla condotta.

Tutti i premi sono assegnati il 28 marzo di ogni anno, anniversario della fondazione dell'Arma aeronautica.

2) Fondazione dott. Giuseppe Bucci, costituita con capitale nominale di L. 4.200.000, il cui reddito annuo è devoluto a favore di un allievo della seconda classe e un allievo della terza classe di famiglia italiana e di condizione disagiata, i quali durante i corsi di studio e di addestramento e nelle prove finali abbiano dimostrato di possedere i requisiti necessari per contribuire alla maggiore potenza dell'Ala Italiana.

La ripartizione fra i due allievi sarà effettuata in ragione di 3/5 e 2/5 secondo il merito.

3) Unione militare, che bandisce ogni anno un concorso per due premi di studio in denaro da attribuire a due allievi dell'Accademia aeronautica maggiormente distintisi nello studio e classificatisi nei primi posti della graduatoria degli approvati nella prima sessione di esami.

A questo premio possono concorrere, oltre agli allievi del ruolo naviganti normale, anche gli allievi degli altri ruoli.

Art. 19.
Disposizioni amministrative

Ai sensi della legge 10 ottobre 1950, n. 877 e della legge 22 maggio 1969, n. 240, è attribuito agli allievi del primo e secondo anno un assegno giornaliero da servire per la prima vestizione all'atto della nomina ad ufficiale in servizio permanente.

Tale assegno, di importo lordo pari a L. 1.157.877, sarà mensilmente depositato a cura del comando Accademia su di un apposito libretto a risparmio e liquidato all'atto dell'anzidetta nomina.

Le quote relative agli allievi che comunque lascino l'Accademia prima della nomina stessa saranno versate in tesoreria.

L'assegno non è dovuto per i corsi che si ripetono.

Le famiglie degli allievi sono tenute a pagare, per ognuno dei primi due anni del corso, le seguenti spese fisse:

1) spese relative all'istruzione per libri di testo, sinossi e cancelleria;

2) spese per la manuntenzione del vestiario, salvo se gli allievi siano provenienti dai sottufficiali, previste nella misura di L. 6.000 annue, da pagarsi in 3 rate da L. 2.000 ciascuna.

Sempre per i primi due anni di corso, le famiglie degli allievi sono tenute inoltre a pagare, per ogni anno, le seguenti spese variabili;

3) spese straordinarie:

a) medicinali speciali, consulti e cure per le quali sia necessario l'intervento di medici estranei all'istituto;

b) rinnovazione dei capi di corredo;

c) eventuale materiale per uso sportivo in dotazione individuale;

d) spese per studi facoltativi (acquisto libri di testo, sinossi, cancelleria e materiale vario necessario per gli studi stessi, quota parte dei compensi fissi di insegnamento dovuti agli insegnanti di materie facoltative);

e) guasti, rotture e perdite dovute a negligenza;

f) anticipi autorizzati eccezionalmente dal comandante dell'Accademia;

4) spese di carattere personale, disposte o consentite dalle norme del regolamento interno dell'Accademia.

Tutte le spese di cui sopra devono essere rimborsate dal firmatario dell'atto di sottomissione, trimestralmente entro 15 giorni dalla data di spedizione dell'estratto del conto.

Unitamente alla prima rata, è dovuto anche un anticipo di L. 15.000 a garanzia delle spese da addebitare.

Per gli allievi ammessi a ripetere il primo o secondo anno sono dovute le spese fisse e straordinarie di cui sopra e le altre previste dalle vigenti disposizioni.

Gli allievi del terzo anno (aspiranti), che hanno diritto al trattamento economico di maresciallo di prima classe, sono tenuti a pagare le spese previste dalle disposizioni in vigore.

Entro i limiti di L. 10.000.000 sui fondi stanziati dal bilancio del Ministero della difesa, potranno essere concessi agli allievi dell'Accademia aeronautica i benefici economici, per benemerenze di famiglia e per benemerenze personali, previsti dall'art. 29 del regio decreto 25 marzo 1941, n. 472, sull'ordinamento dell'Accademia aeronautica.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 22 marzo 1974

Il Ministro: ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 aprile 1974
Registro n. 8 Difesa, foglio n. 274

ALLEGATO 1

PROGRAMMA DELLE PROVE DI AMMISSIONE

I concorrenti dovranno mostrarsi preparati sull'intero programma riportato, prescindendo dal maggiore o minore sviluppo dato alle varie parti negli istituti di provenienza.

PROVA SCRITTA DI COMPOSIZIONE ITALIANA

La prova consisterà in un esame scritto di composizione italiana a scelta dei candidato, su uno dei temi assegnati.

Per la prova verranno assegnati tre temi di cultura generale corrispondente alle discipline storiche, politiche, sociali, letterarie, filosofiche e geografiche impartite con i programmi degli istituti d'istruzione media superiore.

La prova scritta (originale e minuta) sarà redatta su appositi fogli di carta portanti il timbro ufficiale dell'Istituto e vistati da un membro della commissione.

L'angolo superiore destro di ogni foglio sarà gommato. Il concorrente apporrà il proprio nome e cognome, quindi ripiegherà e salderà il foglio in modo che il proprio nome e cognome non siano visibili.

Questa prova è intesa a consentire alla commissione di formarsi un esatto concetto, oltre che della padronanza del materiale linguistico da parte del concorrente e dell'attitudine ad esprimere le proprie idee in forma semplice e chiara, anche della sua maturità di pensiero, della sua cultura e della sua capacità di sintesi e di ragionamento.

Durata massima dell'esame: 6 ore.

PROVA ORALE DI MATEMATICA

L'esame orale di matematica verterà su uno o più degli argomenti contenuti nel programma che segue.

I candidati devono dimostrare di avere bene inteso i concetti e le dimostrazioni più significative, di esprimersi in maniera propria e di fare giusto uso dei simboli.

Devono dimostrare, inoltre, di saper risolvere i problemi, anche numerici, più semplici di algebra, geometria e trigonometria.

Durata massima dell'esame: 40 minuti.

PROGRAMMA DELLA PROVA ORALE DI MATEMATICA

Algebra:

Equazioni e problemi di primo grado ad una incognita. Disequazioni di primo grado.

Sistemi di equazioni di primo grado con discussione. Problemi di primo grado a due o più incognite.

Concetto di numero reale; rappresentazione decimale, confronto di numeri reali; operazioni fondamentali su di essi.

Calcolo dei radicali e potenze ad esponente fratto.

Formula risolutiva dell'equazione di secondo grado. Decomposizione di un trinomio di secondo grado in fattori lineari. Regola dei segni (Cartesio). Disequazioni di secondo grado.

Equazioni irrazionali riducibili ad equazioni di primo grado. Esempi semplici di equazioni e sistemi di equazioni di grado superiore al primo. Problemi riconducibili ad equazioni di secondo grado. Applicazione dell'algebra alla geometria.

Progressioni aritmetiche e geometriche: proprietà relative

Potenze ad esponente reale qualsiasi. Equazioni esponenziali.

Logaritmi e loro proprietà. Equazioni logaritmiche.

Geometria:

Luoghi geometrici.

Circonferenza e cerchio: archi e settori. Posizioni mutue di una retta e di una circonferenza e di due circonferenze.

Costruzioni geometriche fondamentali.

Rette parallele. Somma degli angoli di un poligono. Quadrangoli convessi particolari e loro proprietà.

Punti notevoli di un triangolo. Angoli nel cerchio. Poligoni regolari.

Equivalenza delle figure piane. Teorema di Euclide. Teorema di Pitagora. Trasformazione di un poligono in un quadrato equivalente.

Grandezze commensurabili ed incommensurabili. Rapporto di due grandezze omogenee. Rapporto di due grandezze come quoziente fra le loro misure.

Proporzioni tra grandezze: loro proprietà. Classi di grandezze direttamente ed inversamente proporzionali. Teorema di Talete, suo inverso e suoi corollari. Costruzione del quarto proporzionale dopo tre segmenti dati e del terzo proporzionale continuo dopo due segmenti dati. Divisione di un segmento in due parti di assegnato rapporto.

Poligoni simili. Criteri di similitudine dei triangoli.

Applicazione (teorema sulle corde e sulle secanti di una circonferenza, costruzione del medio proporzionale tra due segmenti, costruzione della sezione aurea di un segmento).

Rapporto dei perimetri e delle aree di due poligoni simili. Area dei poligoni: formule relative.

Rettificazione della circonferenza e quadratura del cerchio Misure di archi e di settori circolari.

Rette parallele nello spazio Retta e piano perpendicolari Piani perpendicolari.

Rette e piano paralleli Piani paralleli.

Angolo di due rette sghembe. Angolo di una retta con un piano Distanza di due rette sghembe.

Diedri e angoloidi. Misure dei diedri. Definizioni di poliedro.

Prisma e parallelepipedo. Piramide. Cenno sui poliedri regolari.

Cilindro, cono e sfera, aree e volumi relativi.

Semplici problemi d'algebra applicata alla geometria.

Trigonometria:

Misure degli angoli e degli archi in gradi e in radianti Ascisse sulla retta e sulla circonferenza.

Coordinate cartesiane (ortogonali) nel piano. Distanza di due punti in funzione delle vecchie coordinate di essi.

Definizione e variazione delle funzioni trigonometriche. Calcolo delle funzioni trigonometriche degli archi seguenti: 18°, 30°, 36°, 45°.

Archi aventi una medesima funzione trigonometrica. Relazioni fondamentali tra funzioni trigonometriche di uno stesso arco e di archi associati.

Riduzione al primo quadrante e al primo semiquadrante

Formule di addizione e sottrazione. Formule di prostaferesi. Formule di duplicazione e bisezione.

Espressione del seno e del coseno di un arco mediante la tangente dell'arco metà. Identità ed equazioni trigonometriche Sistemi di equazioni trigonometriche.

Risoluzione dei triangoli rettangoli. Teorema dei seni. Teorema del coseno (o di Carnot). Formule di Briggs. Formule di Nepero. Risoluzione di un triangolo qualunque.

Espressioni trigonometriche dell'area di un triangolo.

PROVA ORALE FACOLTATIVA DI LINGUA ESTERA

Il concorrente dovrà dar prova di conoscere la lingua o le lingue prescelte in modo da parlarle e da scriverle correttamente

Durata massima dell'esame: 15 minuti per ogni lingua.

ALLEGATO 2

Domanda d'ammissione
(in carta bollata, possibilmente dattilografata)

Al comando dell'Accademia aeronautica - Ufficio concorsi - 80078 POZZUOLI (Napoli)

Il sottoscritto (1) . . nato a il . . domiciliato a . . provincia . codice postale . . in via . . n. . . n. tel. . . (prefisso n. . . .) chiede di essere ammesso al concorso per l'ammissione alla prima classe dell'Accademia aeronautica, anno accademico 1974-1975.

Il sottoscritto è già in possesso del titolo di studio (2) . conseguito nell'anno . . . presso l'istituto . . di . . . . .

Il sottoscritto ritiene di conseguire il seguente titolo di studio (2) . . . nella sessione di esame del mese di . . . presso l'istituto . . di . . . . (9).

Il sottoscritto dichiara inoltre sotto la sua responsabilità:

a) aver preso visione del bando di concorso;

b) di voler partecipare al concorso (3) . .;

c) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

d) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di (4) . . . . . .;

e) di non aver riportato condanne penali (5) . . . .;

f) di essere iscritto al distretto militare di . . . . o ufficio di leva di . . . . . o capitaneria di porto di . . . .;

g) che nei riguardi degli obblighi militari si trova nella posizione (6) . . . .;

h) di consentire, senza riserva, a tutto ciò che è stabilito nella notificazione di concorso;

i) di essere celibe oppure vedovo senza prole.

Dichiara altresì di voler sostenere l'esame facoltativo nella (o nelle seguenti lingue estere) (7) . . . . . .

. . . . . ., li . . . . .

Il candidato

. . . . . .

Firma leggibile del genitore o tutore
se il candidato è minorenne

. . . .

Visto per l'autenticità delle firme (8) . . . .

---

(1) Cognome e nome (il cognome deve essere scritto in stampatello), il nome proprio deve essere quello che risulta dal registro dell'atto di nascita ed essere quindi completo, specie se riguarda più nomi.

(2) Compilare una sola delle due richieste.

(3) Indicare se si intende partecipare al concorso per il ruolo naviganti normale dell'Arma aeronautica o per il ruolo ingegneri del Corpo del genio aeronautico. Coloro che intendano partecipare al concorso in entrambi i ruoli e ne abbiano i requisiti, dovranno presentare due distinte domande.

(4) In caso di non iscrizione o cancellazione indicare i motivi

(5) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate, la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso.

(6) Non ancora arruolato dal consiglio di leva - abile arruolato - incorporato - rivedibile - esonerato - godente di rinvio, eccetera.

(7) Limitatamente a non più di due lingue tra le seguenti: inglese, tedesca, spagnola e francese.

(8) Autenticazione fatta da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza.

Per i candidati dipendenti statali è sufficiente il visto dello ufficio nel quale prestano servizio.

Per i candidati militari è sufficiente il visto del comandante di Corpo.

Per coloro che risiedono all'estero la firma potrà essere autenticata dalle autorità consolari.

(9) I candidati che non abbiano ancora conseguito il titolo di studio alla data di presentazione della domanda dovranno comunicare, con la « massima urgenza », l'avvenuto conseguimento del titolo stesso con apposito telegramma o lettera diretti all'Ufficio concorsi dell'Accademia aeronautica.

ALLEGATO 3

REQUISITI SOMATICI E PSICO-FISIOLOGICI RICHIESTI PER L'AMMISSIONE ALL'ACCADEMIA AERONAUTICA, RUOLO NAVIGANTI NORMALE.

I requisiti somatici e psico-fisiologici per l'ammissione alla Accademia aeronautica sono quelli previsti dai vigenti elenchi delle imperfezioni e delle infermità che sono causa di inabilità ai servizi di navigazione aerea - condizioni di idoneità per i caratteri psico-fisiologici (U.S.2.).

Il candidato è sottoposto ad un esame clinico generale corredato da prove strumentali e di laboratorio allo scopo di accertare la sua armonica costituzione e l'integrità anatomo-funzionale dei vari organi ed apparati.

Si riportano qui appresso alcune delle principali cause che costituiscono motivo di non idoneità:

la statura inferiore a m. 1,60;

il visus naturale inferiore a 9/10 in ambo gli occhi o inferiore a 7/10 in un occhio;

anomalie della percezione dei colori;

la non completa integrità della funzione uditiva;

i disturbi della parola (balbuzie, dislalia, disartria).

Il candidato deve possedere inoltre determinati requisiti attitudinali e di personalità.

ALLEGATO 4

REQUISITI SOMATICI E PSICO-FISIOLOGICI RICHIESTI PER L'AMMISSIONE ALL'ACCADEMIA AERONAUTICA, GENIO AERONAUTICO, RUOLO INGEGNERI.

I requisiti somatici per l'ammissione all'Accademia aeronatica sono quelli di cui all'elenco delle imperfezioni e delle infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare integrato da norme restrittive previste per gli ufficiali del genio aeronautico.

Si riportano qui appresso alcune delle principali cause che costituiscono motivo di non idoneità:

la statura inferiore a m. 1,60;

la miopia superiore a 5 diottrie;

l'astigmatismo e l'ipermetropia superiori alle 3 diottrie anche in un solo occhio;

il mancato riconoscimento dei colori per trasparenza;

un'acutezza visiva naturale inferiore ad 1/10 in ciascun occhio;

un'acutezza visiva inferiore di 7/10 in ciascun occhio anche dopo correzione con lenti.

Il candidato dovrà possedere inoltre determinati requisiti attitudinali e di personalità.

ALLEGATO 5

ATTO DI ASSENSO

(per l'arruolamento di un minorenne su carta bollata da L. 500, rilasciato dal sindaco)

Comune di . . . . .

L'anno . . . e questo dì . . . del mese di . . . è comparso davanti a me, sindaco del comune suddetto, il sig. (1) . . . del minore (2) . . . il quale, per secondare la di lui inclinazione, acconsente possa contrarre a tempo debito l'arruolamento nell'Aeronautica militare quale allievo dell'Accademia aeronautica nel (3) . .

In fede di che lo stesso dichiarante ha sottoscritto con me il presente atto.

. . . . ., lì . . . . .

Il sindaco

. . . .

Il dichiarante

. . . .

(1) Nome e cognome del dichiarante, indicando se genitore o tutore.

(2) Nome e cognome del concorrente.

(3) Arma aeronautica, ruolo naviganti normale, o Corpo del genio aeronautico, ruolo ingegneri.

ALLEGATO 6

MODELLO DELL'ATTO DI SOTTOMISSIONE

(prescritto dall'art. 11 del presente bando)

Mediante la presente scrittura, da valere come atto pubblico, io sottoscritto . domiciliato a . . mi obbligo personalmente, a tenore della legge 10 ottobre 1950, n. 877, relativa al trattamento economico degli allievi delle accademie militari per l'Esercito, la Marina e l'Aeronautica, a pagare per il giovane . . le seguenti spese che mi saranno indicate, con appositi estratti conto, dalla Direzione dei servizi di commissariato dell'Accademia dell'Aeronautica:

a) le spese di manutenzione del vestiario;

b) le spese relative all'istruzione, per libri di testo, sinossi ed oggetti di cancelleria;

c) le spese di carattere straordinario e personale e qualsiasi altra spesa che verrà disposta dall'Amministrazione aeronautica.

Qualora l'allievo . . . . . . dovesse essere dimesso dall'Accademia aeronautica, per qualsiasi motivo, mi obbligo a pagare, nel termine di giorni 15 dalla data di spedizione, ogni conto che mi sarà rimesso e m'impegno a restituire entro 5 giorni dal suo rientro in famiglia, tutto il corredo, fornito gratuitamente all'allievo dall'Amministrazione al suo ingresso in Accademia.

Dichiaro di essere a conoscenza delle « Disposizioni amministrative » pubblicate nel bando di concorso per l'anno accademico 1974-75, alle quali mi sottometto senza riserve e dichiaro di accettare, senza contestazioni, le eventuali modifiche, totali o parziali, che gli organi competenti dovessero apportare alle medesime.

Mi obbligo, infine, ad eleggere, a tutti gli effetti legali il mio domicilio presso la sede dell'Accademia aeronautica.

. . . . . ., lì . . . . . .

Firma leggibile

. . . .

ELENCO DEI CAPI DI CORREDO COSTITUENTI LA SERIE VESTIARIO PER GLI ALLIEVI PILOTI DELL'ACCADEMIA AERONAUTICA.

Capo		
Asciugatoi da bagno	n.	2
Asciugatoi (cm. 40 × 60)	»	6
Asciugamani	»	6
Baule o cassa	»	1
Berretto di cordellino g.a. con visiera per divisa ordinaria invernale	»	1
Bretelle	»	1
Berretto di fresco lana g.a. scuro	»	1
Bottoni gemelli da polso	p.	1
Borsa completa per toletta	n.	1
Borsa portatovaglioli	»	2
Bustina di cordellino g.a.	»	3
Calze di cotone nero	p.	16
Calze di lana bianca per ginnastica	»	6
Calze di cotone grigio azzurro	»	22
Camicia di tela bianca	»	6
Camicia di tela g.a. maniche corte	»	4
Camicia di tela g.a. per divisa giornaliera	»	4
Camicia di tela g.a. chiara tipo Oxford	»	3
Cappotto di castorino g.a. per divisa ordinaria	»	1
Cravatta nera	n.	3
Cinturino di cuoio marrone	»	1
Cintura g.a. con placca metallica (tipo truppa)	»	2
Cinturino con fibbia metallica	»	1
Colletti bianchi inamidati o di nylon	»	8
Distintivi A.M. in lana rossa	»	10
Distintivi di classe (vice capo corso, capo corso 2° anno, scelto) (1)	»	4
Distintivo per pilota d'aeroplano, in stoffa ricamato (aquila senza corona)	»	2
Fazzoletti bianchi di cotone	»	16
Fregio per bustina di cordellino	»	3
Giacca di cordellino g.a.	»	1
Giacca di fresco lana g.a. scuro	»	1
Giaccone di panno g.a. per divisa giornaliera	»	1
Giarrettiere	p	1
Guanti di filo bianco	»	3
Guanti di pelle marrone	»	3
Impermeabile di fibra poliammidica	n.	1
Maglie di lana a carne	»	4
Magliette sportive di lana (tipo canottiera)	»	2
Maglioni di lana g.a. per allievi	»	2
Maglie sportive di lana	»	3
Maglie bianche di cotone estive (tipo canottiera)	»	6
Maglie bianche di cotone estive (tipo Marina)	»	6
Mutande di tela corte	»	10
Mutandine da bagno	»	1
Mutandine di tela bianca per ginnastica	»	3
Numeri metallo del corso	»	4
Pantaloni di fresco lana g.a. chiaro	»	2

Pantaloni di fresco lana g.a. scuro .	n.	2
Piastrino di riconoscimento (2) .	»	1
Pantaloni corti di tela g.a. .	»	2
Pantaloni di tessuto pettinato per divisa giornaliera invernale	»	2
Pantaloni di cordellino g.a. per divisa ordinaria invernale	»	2
Pantofole .	p.	1
Pigiama	n.	3
Pugnaletto dorato con manico madreperla, completo di pendagli .	»	1
Sacchetto per biancheria	»	2
Scarpe basse cuoio nero .	p.	2
Scarpe di tela per ginnastica	»	3
Scarpe alte nere tipo A.M. .	»	4
Sospensori elastici a fasce .	»	2
Spazzole per scarpe .	n.	2
Stellette per tenute diverse . .	p.	7
Tuta sportiva .	n.	2
Uose di tela bianca	p.	2
Valigia o cassetta .	n.	1
Pianelle da bagno . .	p.	2

---

(1) Per ciascun tipo, per i soli allievi che debbono fregiarsene.
(2) Distribuito a cura della D.G.P.M.A.

ELENCO DEI CAPI DI CORREDO COSTITUENTI LA SERIE VESTIARIO PER GLI ALLIEVI G.A.r.i. DELL'ACCADEMIA AERONAUTICA.

Asciugatoi da bagno	n.	2
Asciugatoi (cm. 40×60) .	»	6
Asciugamani	»	6
Baule o cassa .	»	1
Berretto di cordellino g.a. con visiera per divisa ordinaria invernale	»	1
Berretto di fresco lana g.a. scuro .	»	1
Borsa completa per toletta .	»	1
Borsa portatovaglioli	»	2
Bottoni gemelli da polso .	p.	1
Bretelle	n.	1
Bustina di cordellino g.a. .	»	3
Calze di cotone nero .	p.	16
Calze di cotone grigio azzurro .	»	22
Calze di lana bianca per ginnastica .	n.	6
Camicia di tela bianca .	»	6
Camicia di tela g.a. maniche corte .	»	4
Camicia di tela g.a. per divisa giornaliera .	»	4
Camicia di tela g.a. chiara tipo Oxford . .	»	3
Cappotto di castorino g.a. per divisa ordinaria .	»	1
Cintura g.a. con placca metallica (tipo truppa) .	»	1
Cinturino con fibbia metallica .	»	1
Cinturino di cuoio marrone	»	1
Colletti bianchi inamidati o di nylon .	»	8
Cravatta nera .	»	3
Distintivi A.M. in lana rossa .	»	10
Distintivi di classe (vice capo corso, capo corso primo anno, scelto) (1)	»	4
Fazzoletti bianchi di cotone	»	16
Fregio per bustina di cordellino . .	»	3
Giacca di cordellino g.a. .	»	1
Giacca di fresco lana g.a. scuro . .	»	1
Giaccone di panno g.a. per divisa giornaliera .	»	1
Giarrettiere	p.	1
Guanti di filo bianco	»	3
Guanti di pelle marrone	»	3
Impermeabile di fibra poliammidica	n.	1
Maglie di lana a carne . .	»	4
Magliette sportive di lana (tipo canottiera) . . .	»	2
Maglie sportive di lana . . .	»	3
Maglie bianche di cotone estive (tipo canottiera) .	»	6
Maglie bianche di cotone estive (tipo Marina) . .	»	6
Maglioni di lana g.a. per allievi	»	2
Mutande di tela corte .	»	10
Mutandine da bagno .	»	1
Mutandine di tela bianca per ginnastica . . .	»	3
Numeri metallo del Corpo	»	4
Pantaloni corti di tela g.a. . .	»	2
Pantaloni di tessuto pettinato per divisa giornaliera invernale	»	2
Pantaloni di cordellino g.a. per divisa ordinaria invernale	n.	2
Pantofole	p.	1
Pantaloni di fresco lana g.a. chiaro	n.	2
Pantaloni di fresco lana g.a. scuro	»	2
Piastrino di riconoscimento (2)	»	1
Pigiama	»	3
Pugnaletto dorato con manico madreperla, completo di pendagli	»	1
Sacchetto per biancheria	»	1
Scarpe basse cuoio nero . .	p.	2
Scarpe di tela per ginnastica . . .	»	3
Scarpe alte nere tipo A.M. .	»	4
Sospensori elastici a fasce . . .	»	2
Spazzole per scarpe . . .	»	2
Stellette per tenute diverse	»	7
Tuta sportiva	n.	2
Uose di tela bianca . .	p.	2
Valigia o cassetta	n.	1
Pianelle da bagno	p.	2

---

(1) Per ciascun tipo, per i soli allievi che debbono fregiarsene.
(2) Distribuito a cura della D.G.P.M.A.

DOTAZIONE INDUMENTI VOLO PER GLI ALLIEVI PILOTI

Berretto da volo, verde salvia	n.	1
Camiciotto arancione per equipaggi da volo (1) . .	»	1
Calzari da volo, tipo unificato	p.	1
Calze estive per piloti	»	3
Calze invernali per piloti	»	3
Combinazione da volo K-2B	n.	2
Costume lana sottocombinazione da volo, estivo . . .	»	2
Costume lana sottocombinazione da volo, invernale .	»	2
Distintivo di grado	»	3
Distintivo di nazionalità	»	3
Distintivo di reparto	»	3
Elastico porta-pugnale	»	1
Giubetto da volo L-2B	»	1
Giubetto per materiali di emergenza (1)	»	1
Guanti da volo, tipo unificato, verde salvia . . .	p.	1
Impermeabile « penche » giallo-arancione, caccia ogni tempo	n.	1
Occhiali da sole, completi di astuccio	»	1
Pantaloni anti-G tipo CSU-3P-RM	»	1
Pugnale con fodero	»	1
Stellette in plastica	»	6
Targhetta in plastica distinzione gruppo sanguigno . .	»	5
Valigia-custodia per indumenti da volo	»	1

---

(1) Dotazione di reparto.

Avvertenza. — Agli allievi piloti dell'Accademia saranno distribuiti solo gli indumenti il cui uso si renderà necessario in relazione alle particolari attività previste dal programma addestrativo.

DOTAZIONE INDUMENTI SPECIALI PER GLI ALLIEVI PILOTI E ALLIEVI G.A.r.i.

Borraccia	n.	1
Calze di lana da montagna (1)	p.	3
Calzettoni senzapiede (1)	»	2
Combinazione da lavoro tela g.a.	n.	1
Cavigliere di tela g.a.	p.	1
Giacca a vento impermeabile	n.	1
Pantalone cordellino g.a. corto a gambale	»	1
Scarpe da montagna (1)	p.	1
Stivaloni	»	1
Tascapane	n.	1

---

(1) Dotazione individuale.

Avvertenza. — Gli indumenti compresi nella presente dotazione saranno distribuiti solo se l'uso di essi si renderà necessario in relazione alle particolari attività previste dal programma addestrativo.

(3360)

MINISTERO DELLE FINANZE

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale di merito, dei vincitori e degli idonei del concorso, per esami, a settantaquattro posti di coadiutore meccanografo in prova, per gli uffici aventi sede nella regione Trentino-Alto Adige.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che il supplemento straordinario n. 4 al Bollettino Ufficiale n. 2 del mese di febbraio 1974, del Ministero delle finanze, ha pubblicato in data 19 aprile 1974 il decreto ministeriale 20 aprile 1973 che approva la graduatoria generale di merito, dei vincitori e degli idonei, del concorso, per esami, a settantaquattro posti di coadiutore meccanografo in prova nei ruoli delle carriere esecutive del personale di meccanografia del Ministero delle finanze per gli uffici aventi sede nel territorio della regione del Trentino-Alto Adige, indetto con decreto ministeriale 18 ottobre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 283 del 30 ottobre 1972.

(3469)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diario delle prove scritte del concorso ad un posto di curatore in prova presso l'orto botanico annesso alla facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Modena.

Le prove scritte del concorso ad un posto di curatore in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva dei conservatori dei musei delle scienze e dei curatori degli orti botanici presso l'orto botanico della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Modena, si svolgeranno presso l'istituto ed orto botanico dell'Università di Modena con inizio il giorno 15 maggio 1974 p.v. alle ore 9, viale Caduti in Guerra n. 127, Modena.

(3529)

REGIONE LOMBARDIA

Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Cremona

IL PRESIDENTE

Visto il proprio decreto n. 429 del 25 agosto 1972 con il quale è stato bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, per i posti di medico condotto vacanti nella provincia di Cremona alla data del 30 novembre 1971;
Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;
Visto l'articolo unico della legge 8 marzo 1968, n. 220;
Viste le designazioni dei componenti la commissione giudicatrice;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;
Vista la legge regionale n. 17 del 3 luglio 1972;
Visto il proprio decreto n. 19 del 15 gennaio 1973;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso indicato nelle premesse e così costituita:

Presidente:

Fiore dott. Domenico, direttore aggiunto di divisione in servizio presso l'ufficio del medico provinciale di Mantova.

Componenti:

Cantalupo dott. Osvaldo, vice prefetto ispettore in servizio presso la prefettura di Cremona;
Manfredi dott. Manfredo, medico provinciale di Mantova;
Bianchini prof. Ettore, primario medico degli istituti ospedalieri di Cremona;
Mondini prof. Paolo, primario chirurgo degli istituti ospedalieri di Cremona;
Favagrossa dott. Raffaele, medico condotto di Pieve S. Giacomo.

Segretario:

Bertacco dott. Mario, funzionario della carriera direttiva amministrativa presso l'assessorato regionale alla sanità.

La commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Cremona.

Il presente decreto sarà pubblicato altresì nel Bollettino atti ufficiali della Regione, nel Foglio annunzi legali della provincia di Cremona e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dell'ufficio medico provinciale di Cremona, della prefettura di Cremona e dei comuni interessati.

Milano, addì 22 febbraio 1974

p. Il presidente
L'assessore alla sanità: RIVOLTA

(3366)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI POTENZA

Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Potenza

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 73/4378/1 del 10 agosto 1973 con il quale fu bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, per la copertura dei posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Potenza al 30 novembre 1971;
Visto il successivo decreto n. 73/6796/1 del 18 dicembre 1973, con il quale i termini di detto concorso venivano prorogati al 28 febbraio 1974;
Considerato che occorre procedere alla costituzione della commissione giudicatrice del predetto concorso;
Viste le designazioni e le proposte formulate, a norma di legge, degli enti ed uffici interessati;
Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;
Vista la legge 8 marzo 1968, n. 220;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;
Vista la legge regionale 4 maggio 1973, n. 7;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso in premessa specificato è costituita come segue:

Presidente:

Balestrino dott. Antonio, direttore di divisione in servizio presso l'ufficio del medico provinciale di Potenza.

Componenti:

Modugno dott. Francesco, direttore di sezione del Ministero dell'interno in servizio presso la prefettura di Potenza;
Settembrini dott. Domenico, medico provinciale di Matera;
Grimaldi dott. Michele, primario ginecologo presso l'ospedale « S. Carlo » di Potenza;
Rasconà dott. Francesco, primario ostetrico-ginecologo presso l'ospedale con.le di Lagonegro;
Veroli Giovanna, ostetrica condotta del comune di Potenza.

Segretario:

Buccino dott. Nicola, direttore di sezione in servizio presso l'ufficio del medico provinciale di Potenza.

La commissione inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Potenza presso questi uffici.

Il presente decreto sarà pubblicato nei modi e forme di legge.

Potenza, addì 27 marzo 1974

Il medico provinciale: FREZZA

(3328)

REGIONI

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 5 marzo 1974, n. 4.

Rifinanziamento della legge regionale 18 aprile 1969, n. 3 - Spese riservate.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 17 *del* 18 *marzo* 1974)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per gli scopi previsti dall'art. 1 della legge regionale 18 aprile 1969, n. 3, è autorizzata la spesa di lire 15 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1974 al 1978.

Art. 2.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio 1974 è istituito — al titolo I — sezione I — rubrica n. 2 — Presidenza della giunta regionale — Affari generali — il capitolo 131 con la denominazione « Fondo a disposizione del presidente della giunta regionale per spese riservate » e con lo stanziamento di lire 15 milioni, cui si provvede mediante storno di pari importo dal capitolo 408 del medesimo stato di previsione della spesa, il cui stanziamento viene conseguentemente ridotto da lire 170 milioni a lire 155 milioni.

L'onere di lire 15 milioni autorizzato per l'esercizio finanziario 1974 fa carico sul precitato capitolo 131 e quello di pari importo relativo a ciascuno degli esercizi finanziari dal 1975 al 1978 graverà sui corrispondenti capitoli del bilancio regionale per gli esercizi medesimi.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Trieste, addì 5 marzo 1974

COMELLI

LEGGE REGIONALE 5 marzo 1974, n. 5.

Anticipazione di contributi statali alle aziende private esercenti autoservizi in concessione per assegno perequativo al personale.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 17 *del* 18 *marzo* 1974)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'amministrazione regionale è autorizzata ad anticipare, anche con l'eventuale intervento di istituti di credito, alle imprese titolari di concessioni di autolinee di interesse comunale, regionale ed interregionale che applicano il « Contratto collettivo di lavoro per il personale delle aziende private esercenti autoservizi in concessione », una somma pari a L. 22.000 per 14 mensilità, oltre ad una integrazione del 50 % della 14ª mensilità per l'anno 1973, per ciascun dipendente risultante nei libri matricola al 1° gennaio 1973 o data successiva, cui vanno aggiunti gli oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi a carico dei datori di lavoro.

La presente erogazione ha carattere di anticipazione di corrispondente concessione dello Stato alle predette imprese, tramite le regioni, a titolo di assegno a carattere perequativo al personale dalle stesse dipendente, come previsto in apposito provvedimento legislativo in corso di perfezionamento.

Per i singoli dipendenti la somma di cui al primo comma verrà determinata in rapporto al servizio prestato durante il 1973.

Art. 2.

Ai fini dell'applicazione della presente legge le aziende concessionarie di autolinee di interesse interregionale devono aver ottenuto il disciplinare di concessione da un ufficio provinciale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione avente sede nella regione Friuli-Venezia Giulia.

Art. 3.

Per gli scopi previsti dalla presente legge è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1974, la spesa di lire 550 milioni.

Nel bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1974 sono istituiti i seguenti capitoli:

nello stato di previsione dell'entrata — al titolo II — rubrica n. 1 — categoria XII — il capitolo 603 con la denominazione: « Contributo dello Stato alle aziende private esercenti autoservizi in concessione per assegni perequativi al personale » e con lo stanziamento di lire 550 milioni;

nello stato di previsione della spesa — al titolo I — sezione IV — rubrica n. 2 — trasporti e traffici — categoria VI — il capitolo 3501 con la denominazione: « Anticipazioni sul contributo dello Stato alle aziende private esercenti autoservizi in concessione per assegni perequativi al personale » e con lo stanziamento di lire 550 milioni.

Il predetto onere di lire 550 milioni fa carico al precitato capitolo 3501.

Art. 4.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Trieste, addì 5 marzo 1974

COMELLI

(3237)

REGIONE CAMPANIA

LEGGE REGIONALE 16 marzo 1974, n. 12.

Comune di Contursi (Salerno) - Mutamento di denominazione in Contursi Terme.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 18 *del* 23 *marzo* 1974)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

La denominazione del comune di Contursi, in provincia di Salerno, è mutata in quella di « Contursi Terme ».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Campania.

Napoli, addì 16 marzo 1974

CASCETTA

(3021)

ANTONIO SESSA, *direttore* — DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100741110)